Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

2025/0391(COD)

24.6.2026

EMENDAMENTI
31 - 229

Progetto di relazione
Emma Wiesner
(PE788.874v01-00)

Accelerazione delle valutazioni ambientali

Proposta di regolamento
(COM(2025)0984 – C10-0337/2025 – 2025/0391(COD))

Emendamento 31
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

– Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. fr

Emendamento 32
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	***soppresso***
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	
per sveltire le valutazioni ambientali	

Or. fr

Motivazione

Emendamento di reiezione

Emendamento 33
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) Attualmente le valutazioni ambientali spesso sono troppo deboli, o persino inesistenti per alcuni progetti, e portano a ricorsi giurisdizionali che

sfociano nell'annullamento dei progetti.

Talvolta i progetti annullati avevano già visto l'avvio dei lavori, con conseguenti danni irreversibili agli ecosistemi.

Le valutazioni ambientali devono pertanto essere rafforzate, non indebolite, al fine di evitare che la biodiversità sia distrutta da progetti che alla fine vengono annullati dagli organi giurisdizionali.

Or. fr

Emendamento 34
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) La partecipazione dei cittadini è un elemento imprescindibile della transizione ecologica e nessun progetto deve poter essere realizzato senza la consultazione e la partecipazione dei cittadini attraverso processi democratici.

Or. fr

Emendamento 35
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 ter) La sesta estinzione di massa è dovuta principalmente all'attività umana e i progetti devono essere ripensati per ridurne l'impatto sugli ecosistemi, altrimenti deve esserne rimessa in discussione l'utilità.

Or. fr

Emendamento 36
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando -1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 quater) L'intensificazione delle ondate di calore e gli episodi di grande caldo che l'Unione europea sta attraversando sono dovuti all'impreparazione ecologica e nessun nuovo progetto deve poter essere autorizzato senza tenere conto delle sfide legate all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Or. fr

Emendamento 37
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione europea[3] delineano un piano per la prosperità e la competitività sostenibili dell'Unione. Agevolare le attività economiche e approfondire il mercato unico sono tra le priorità fondamentali.	***soppresso***

[3] Ursula von der Leyen, "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029".

Or. en

Emendamento 38
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione europea[3] delineano un piano per la prosperità e la competitività sostenibili dell'Unione. Agevolare le attività economiche e approfondire il mercato unico sono tra le priorità fondamentali.	(1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione europea[3] delineano un piano per la prosperità e la competitività sostenibili dell'Unione. Agevolare le attività economiche e approfondire il mercato unico sono tra le priorità fondamentali***, unitamente al mantenimento della rotta verso tutti i nostri obiettivi, compresi quelli stabiliti nel Green Deal europeo, e all'attuazione del quadro giuridico esistente per il 2030***.
[3] Ursula von der Leyen, "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029".	[3] Ursula von der Leyen, "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029".

Or. en

Emendamento 39
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia al fine di raggiungere la neutralità climatica, segnatamente zero emissioni nette (ovvero emissioni al netto degli assorbimenti), entro il 2050. Questo obiettivo è al centro del Green Deal europeo e in linea con l'impegno	(2) L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia al fine di raggiungere la neutralità climatica, segnatamente zero emissioni nette (ovvero emissioni al netto degli assorbimenti), entro il 2050. Questo obiettivo è al centro del Green Deal europeo e in linea con l'impegno

dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi.	dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi. ***L'Unione si è inoltre impegnata a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, il recupero duraturo e a lungo termine della biodiversità e degli ecosistemi resilienti, nonché la trasparenza e l'effettiva partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale, in linea con accordi internazionali quali le convenzioni di Espoo, Aarhus e sulla diversità biologica.***
	Or. en

Emendamento 40
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'Unione si è impegnata ***ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia al fine di raggiungere la neutralità climatica, segnatamente zero*** emissioni ***nette (ovvero emissioni al netto*** degli ***assorbimenti), entro il 2050. Questo obiettivo è al centro del Green Deal europeo*** e in linea con ***l'impegno*** dell'Unione ***a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo*** di Parigi.	(2) L'Unione si è impegnata ***a ridurre progressivamente le*** emissioni ***di gas a effetto serra e a promuovere la transizione verso un'economia più sostenibile, contribuendo agli obiettivi climatici dell'Unione in modo coerente con la competitività dell'industria europea, la sicurezza energetica, la sicurezza alimentare e la resilienza economica e sociale. Tale transizione dovrebbe essere perseguita in modo tecnologicamente neutrale, proporzionato ed economicamente sostenibile, tenendo conto delle diverse situazioni*** degli ***Stati membri*** e in linea con ***gli impegni internazionali*** dell'Unione***, compreso l'accordo*** di Parigi.
	Or. it

Emendamento 41
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia al fine di raggiungere la neutralità climatica, segnatamente zero emissioni nette (ovvero emissioni al netto degli assorbimenti), entro il 2050. Questo obiettivo è al centro del Green Deal europeo ***e*** in linea con l'impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi.	(2) L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia al fine di raggiungere la neutralità climatica, segnatamente zero emissioni nette (ovvero emissioni al netto degli assorbimenti), entro il 2050. Questo obiettivo è al centro del Green Deal europeo***,*** in linea con l'impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi ***e dovrebbe essere conseguito rispetto agli obiettivi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità***.

Or. en

Emendamento 42
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia al fine di raggiungere la neutralità climatica, segnatamente zero emissioni nette (ovvero emissioni al netto degli assorbimenti), entro il 2050. ***Questo obiettivo è*** al centro del Green Deal europeo e in linea con l'impegno dell'Unione a favore ***dell'azione globale*** per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi.	(2) L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia al fine di raggiungere la neutralità climatica, segnatamente zero emissioni nette (ovvero emissioni al netto degli assorbimenti), entro il 2050. ***L'Unione si è inoltre impegnata a tutelare la natura e a invertire il degrado degli ecosistemi. Questi obiettivi sono*** al centro del Green Deal europeo e in linea con l'impegno dell'Unione a favore ***delle azioni globali*** per il clima ***e la biodiversità*** nel quadro dell'accordo di Parigi ***e del quadro globale di Kunming-Montreal per la***

biodiversità.

Or. en

Emendamento 43
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia al fine di raggiungere la neutralità climatica, segnatamente zero emissioni nette (ovvero emissioni al netto degli assorbimenti), entro il 2050. Questo obiettivo è al centro del Green Deal europeo e ***in linea con l'***impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi.	(2) L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia al fine di raggiungere la neutralità climatica, segnatamente zero emissioni nette (ovvero emissioni al netto degli assorbimenti), entro il 2050 ***e successivamente la negatività climatica***. Questo obiettivo è al centro del Green Deal europeo ***dell'***impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 44
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***Al tempo stesso, le conclusioni della relazione Draghi del 2024[4] indicano che la realizzazione di progetti critici quali le nuove fonti di approvvigionamento e le nuove reti di energia elettrica è ostacolata da procedure lunghe e incerte di rilascio delle autorizzazioni.*** La comunicazione sul patto per l'industria pulita[5] indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la	(3) La comunicazione sul patto per l'industria pulita[5] indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, le energie rinnovabili, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite.

realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, le energie rinnovabili, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite. ***Sono necessarie procedure più rapide di rilascio delle autorizzazioni anche per i progetti di centri dati, le strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche di IA, le gigafabbriche di IA e i progetti di semiconduttori. Lo stesso vale per i progetti a sostegno della transizione digitale e per quelli di decarbonizzazione dei porti marittimi e interni, degli aeroporti e delle ferrovie della rete transeuropea dei trasporti. Procedure di autorizzazione più rapide sono necessarie anche per i progetti che sono fondamentali per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione.***

---

[4] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

---

[4] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

Or. en

Emendamento 45
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Al tempo stesso, le conclusioni	(3) Al tempo stesso, le conclusioni

della relazione Draghi del 2024[4] indicano che la realizzazione di progetti critici quali le nuove fonti di approvvigionamento e le nuove reti di energia elettrica è ostacolata da procedure lunghe e incerte di rilascio delle autorizzazioni. La comunicazione sul patto per l'industria pulita[5] indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, le energie rinnovabili, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite. Sono necessarie procedure più rapide di rilascio delle autorizzazioni anche per i progetti di centri dati, le strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche di IA, le gigafabbriche di IA e i progetti di semiconduttori. Lo stesso vale per i progetti a sostegno della transizione digitale e per quelli di decarbonizzazione dei porti marittimi e interni, degli aeroporti e delle ferrovie della rete transeuropea dei trasporti. Procedure di autorizzazione più rapide sono necessarie anche per i progetti che sono fondamentali per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione.

[4] Draghi, M., *The future of European competitiveness*, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la

della relazione Draghi del 2024[4] indicano che la realizzazione di progetti critici quali le nuove fonti di approvvigionamento e le nuove reti di energia elettrica è ostacolata da procedure lunghe e incerte di rilascio delle autorizzazioni. La comunicazione sul patto per l'industria pulita[5] indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, le energie rinnovabili, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite. Sono necessarie procedure più rapide di rilascio delle autorizzazioni anche per i progetti di centri dati, le strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche di IA, le gigafabbriche di IA e i progetti di semiconduttori. Lo stesso vale per i progetti a sostegno della transizione digitale e per quelli di decarbonizzazione dei porti marittimi e interni, degli aeroporti e delle ferrovie della rete transeuropea dei trasporti. Procedure di autorizzazione più rapide sono necessarie anche per i progetti che sono fondamentali per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione. ***Per i progetti di centri dati, le strutture di supercomputer, le fabbriche di IA e le gigafabbriche di IA, tale accelerazione dovrebbe tenere conto del relativo consumo di energia, acqua e suolo, nonché delle sfide legate alla cibersicurezza, alla protezione dei dati e alla sovranità digitale europea.***

[4] Draghi, M., *The future of European competitiveness*, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la

competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

Or. fr

Motivazione

Le infrastrutture di cui sopra possono essere strategiche, ma consumano acqua, energia e suolo. L'accelerazione delle procedure per tali infrastrutture deve essere subordinata a garanzie a livello di cibersicurezza, dati e sovranità digitale.

Emendamento 46
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Al tempo stesso, le conclusioni della relazione Draghi del 2024[4] indicano che la realizzazione di progetti critici quali le nuove fonti di approvvigionamento e le nuove reti di energia elettrica è ostacolata da procedure lunghe e incerte di rilascio delle autorizzazioni. La comunicazione sul patto per l'industria pulita[5] indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, le energie rinnovabili, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite. ***Sono necessarie*** procedure ***più rapide*** di rilascio delle autorizzazioni ***anche per i progetti di centri dati, le strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche di IA, le gigafabbriche di IA e i progetti di semiconduttori. Lo stesso vale per i progetti a sostegno della transizione digitale e per quelli di decarbonizzazione dei porti marittimi e interni, degli aeroporti e delle ferrovie della rete transeuropea dei trasporti. Procedure di autorizzazione più rapide sono necessarie anche per i progetti che sono***	(3) Al tempo stesso, le conclusioni della relazione Draghi del 2024[4] indicano che la realizzazione di progetti critici quali le nuove fonti di approvvigionamento e le nuove reti di energia elettrica è ostacolata***, tra le altre cose,*** da procedure lunghe e incerte di rilascio delle autorizzazioni. La comunicazione sul patto per l'industria pulita[5] indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, le energie rinnovabili, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite. ***Negli ultimi anni diversi atti legislativi hanno introdotto tempistiche massime e brevi per le*** procedure di rilascio delle autorizzazioni ***in diversi settori. Poiché la maggior parte di tali tempistiche non è ancora stata applicata e molte di esse non sono state sostenute da una valutazione d'impatto, serve del tempo prima di poter valutare l'impatto di tali tempistiche, sia sull'accelerazione della realizzazione dei progetti che sull'ambiente***.

fondamentali per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione.

---

[4] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

---

[4] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

Or. en

Emendamento 47
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Al tempo stesso, le conclusioni della relazione Draghi del 2024[4] indicano che la realizzazione di progetti critici quali le nuove fonti di approvvigionamento e le nuove reti di energia elettrica è ostacolata da procedure lunghe e incerte di rilascio delle autorizzazioni. La comunicazione sul patto per l'industria pulita[5] indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, le energie rinnovabili, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite. Sono necessarie procedure più rapide di rilascio delle autorizzazioni anche per i progetti di centri dati, le strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche di	(3) Al tempo stesso, le conclusioni della relazione Draghi del 2024[4] indicano che la realizzazione di progetti critici quali le nuove fonti di approvvigionamento ***pulite rinnovabili*** e le nuove reti di energia elettrica è ostacolata da procedure lunghe e incerte di rilascio delle autorizzazioni. La comunicazione sul patto per l'industria pulita[5] indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, le energie rinnovabili***, compresa l'energia geotermica***, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite. Sono necessarie procedure più rapide di rilascio delle autorizzazioni anche

IA, le gigafabbriche di IA e i progetti di semiconduttori. Lo stesso vale per i progetti a sostegno della transizione digitale e per quelli di decarbonizzazione dei porti marittimi e interni, degli aeroporti e delle ferrovie della rete transeuropea dei trasporti. ***Procedure di autorizzazione più rapide sono necessarie anche per i progetti che sono fondamentali per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione.***	per i progetti di centri dati, le strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche di IA, le gigafabbriche di IA e i progetti di semiconduttori. Lo stesso vale per i progetti a sostegno della transizione digitale e per quelli di decarbonizzazione dei porti marittimi e interni, degli aeroporti e delle ferrovie della rete transeuropea dei trasporti.
[4] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.	[4] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.
[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).	[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

Or. en

Emendamento 48
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Al tempo stesso, le conclusioni della relazione Draghi del 2024[4] indicano che la realizzazione di progetti critici quali le nuove fonti di approvvigionamento e le nuove reti di energia elettrica è ostacolata da procedure lunghe e incerte di rilascio delle autorizzazioni. La comunicazione sul patto per l'industria pulita[5] indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la	(3) Al tempo stesso, le conclusioni della relazione Draghi del 2024[4] indicano che la realizzazione di progetti critici quali le nuove fonti di approvvigionamento e le nuove reti di energia elettrica è ostacolata da procedure lunghe e incerte di rilascio delle autorizzazioni. La comunicazione sul patto per l'industria pulita[5] indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la

realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, le energie rinnovabili, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite. Sono necessarie procedure più rapide di rilascio delle autorizzazioni anche per i progetti di centri dati, le strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche di IA, le gigafabbriche di IA e i progetti di semiconduttori. Lo stesso vale per i progetti a sostegno della transizione digitale e per quelli di decarbonizzazione dei porti marittimi e interni, degli aeroporti e delle ferrovie della rete transeuropea dei trasporti. Procedure di autorizzazione più rapide sono necessarie anche per i progetti che sono fondamentali per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione.	realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, ***il recupero dei materiali,*** le energie rinnovabili, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite. Sono necessarie procedure più rapide di rilascio delle autorizzazioni anche per i progetti di centri dati, le strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche di IA, le gigafabbriche di IA e i progetti di semiconduttori. Lo stesso vale per i progetti a sostegno della transizione digitale e per quelli di decarbonizzazione dei porti marittimi e interni, degli aeroporti e delle ferrovie della rete transeuropea dei trasporti. Procedure di autorizzazione più rapide sono necessarie anche per i progetti che sono fondamentali per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione.
_____	_____
[4] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.	[4] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.
[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).	[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

Or. en

Emendamento 49
Jeannette Baljeu, Andreas Glück, Katri Kulmuni, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Ana Vasconcelos, Ilhan Kyuchyuk

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Nell'attuale contesto geopolitico, la sicurezza e la difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri costituiscono motivi imperativi di interesse pubblico prevalente. Esistono già deroghe in vari atti legislativi dell'Unione in materia ambientale e forniscono motivi di "interesse pubblico prevalente", "sicurezza pubblica" o, in caso di "crisi", che gli Stati membri possono utilizzare, se del caso, ai fini delle attività e degli investimenti di preparazione alla difesa. Le infrastrutture connesse alla difesa, la produzione di attrezzature per la difesa, le infrastrutture per la mobilità militare e l'approvvigionamento energetico dei siti di difesa sono essenziali per la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione. Per tali progetti è necessaria un'autorizzazione più rapida e prevedibile, nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE e dell'articolo 346 TFUE.

Or. en

Motivazione

Fornisce un ancoraggio politico e giuridico per le disposizioni operative in materia di difesa, rispecchiando il considerando 3, salvaguardando nel contempo la competenza degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

Emendamento 50
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Alle famiglie che, a causa delle condizioni di mercato e in particolare dei	***soppresso***

fallimenti del mercato, non sono in grado di accedere ad alloggi a condizioni economicamente accettabili dovrebbero essere messe a disposizione soluzioni abitative a prezzi abbordabili. A tal fine è opportuno misurare l'accessibilità economica degli alloggi sulla base di indicatori affidabili, quali il tasso di onerosità eccessiva dei costi abitativi, il rapporto canone di locazione/reddito, il rapporto pagamento ipotecario/reddito, il rapporto prezzo/reddito o gli anni di reddito necessari per acquistare una casa. I costi energetici dovrebbero essere considerati parte dei costi abitativi totali, almeno per gli edifici a bassa prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 51
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Alle famiglie che, a causa delle condizioni di mercato e in particolare dei fallimenti del mercato, non sono in grado di accedere ad alloggi a condizioni economicamente accettabili dovrebbero essere messe a disposizione soluzioni abitative a prezzi abbordabili. A tal fine è opportuno misurare l'accessibilità economica degli alloggi sulla base di indicatori affidabili, quali il tasso di onerosità eccessiva dei costi abitativi, il rapporto canone di locazione/reddito, il rapporto pagamento ipotecario/reddito, il rapporto prezzo/reddito o gli anni di reddito necessari per acquistare una casa. I costi energetici dovrebbero essere considerati parte dei costi abitativi totali, almeno per gli edifici a bassa prestazione	(4) Alle famiglie che, a causa delle condizioni di mercato e in particolare dei fallimenti del mercato, non sono in grado di accedere ad alloggi a condizioni economicamente accettabili dovrebbero essere messe a disposizione soluzioni abitative a prezzi abbordabili. A tal fine è opportuno misurare l'accessibilità economica degli alloggi sulla base di indicatori affidabili, quali il tasso di onerosità eccessiva dei costi abitativi, il rapporto canone di locazione/reddito, il rapporto pagamento ipotecario/reddito, il rapporto prezzo/reddito o gli anni di reddito necessari per acquistare una casa. I costi energetici dovrebbero essere considerati parte dei costi abitativi totali, almeno per gli edifici a bassa prestazione energetica. ***Le misure relative***

energetica.	***all'accelerazione dei progetti di edilizia abitativa dovrebbero rispettare pienamente le competenze degli Stati membri, degli enti locali e regionali e delle autorità locali in materia di urbanistica, proprietà fondiaria, pianificazione del territorio e politica abitativa.***

Or. fr

Motivazione

Gli alloggi sono principalmente competenza degli Stati membri e degli enti locali. L'accelerazione delle procedure non deve consentire un'ingerenza da parte della Commissione nelle scelte locali in fatto di urbanistica e pianificazione territoriale.

Emendamento 52
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate e razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia, istituendo un quadro normativo comune per snellire le valutazioni ambientali così da promuovere la diffusione delle tecnologie chiave, ridurre la dipendenza e rafforzare la competitività dell'UE. Il presente regolamento istituisce il suddetto quadro, senza però alterare il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 53
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate e razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia, istituendo un quadro normativo comune per snellire le valutazioni ambientali così da promuovere la diffusione delle tecnologie chiave, ridurre la dipendenza e rafforzare la competitività dell'UE. Il presente regolamento istituisce il suddetto quadro, senza però alterare il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.	(5) Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate e razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia, istituendo un quadro normativo comune per snellire le valutazioni ambientali così da promuovere la diffusione delle tecnologie chiave, ridurre la dipendenza e rafforzare la competitività dell'UE. Il presente regolamento istituisce il suddetto quadro, senza però alterare il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente***, né le garanzie essenziali in fatto di protezione civile, prevenzione delle catastrofi naturali e dei rischi industriali o sicurezza delle popolazioni***.

Or. fr

Motivazione

La semplificazione delle procedure ambientali deve accelerare i progetti utili senza indebolire le garanzie essenziali in fatto di sicurezza, salute pubblica e prevenzione dei rischi industriali.

Emendamento 54
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate e razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia, istituendo un quadro normativo comune per snellire le valutazioni ambientali così da promuovere la diffusione delle tecnologie chiave,	(5) Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate e razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia, ***garantendo personale qualificato, competenze e risorse presso le autorità competenti, assicurando che le domande presentate siano di elevata***

ridurre la dipendenza e rafforzare la competitività dell'UE. Il presente regolamento istituisce il suddetto quadro, senza però alterare il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.	***qualità e complete e*** istituendo un quadro normativo comune per snellire le valutazioni ambientali così da promuovere la diffusione delle tecnologie chiave, ridurre la dipendenza e rafforzare la competitività dell'UE. Il presente regolamento istituisce il suddetto quadro, senza però alterare il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere affrontata la causa principale dei ritardi procedurali prima di esercitare ulteriori pressioni sulle autorità inadeguate in termini di personale.

Emendamento 55
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate e razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia***, istituendo*** un quadro ***normativo*** comune per ***snellire le valutazioni ambientali così da*** promuovere la diffusione delle tecnologie chiave, ridurre la dipendenza e rafforzare la competitività dell'UE***. Il presente regolamento istituisce il suddetto quadro***, senza però alterare il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.	(5) Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate e razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia***. Il presente regolamento istituisce*** un quadro comune per ***la definizione e la comunicazione, da parte degli Stati membri, di procedure e tempistiche commisurate alla loro capacità amministrativa e alle dimensioni e all'impatto dei piani, dei programmi e dei progetti, per*** promuovere la diffusione delle tecnologie chiave, ridurre la dipendenza e rafforzare la competitività dell'UE, senza però alterare il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 56
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate ***e*** razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia, istituendo un quadro normativo comune ***per snellire le valutazioni ambientali così da*** promuovere la diffusione delle tecnologie ***chiave***, ridurre ***la dipendenza*** e rafforzare la competitività ***dell'UE***. Il presente regolamento istituisce ***il suddetto*** quadro***, senza però alterare il*** livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.	(5) Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate***,*** razionalizzate ***e rese proporzionate*** per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia, ***eliminando duplicazioni e oneri amministrativi non necessari e*** istituendo un quadro normativo comune ***volto a*** promuovere la diffusione delle tecnologie ***strategiche***, ridurre ***le dipendenze*** e rafforzare la competitività ***e la resilienza dell'Unione***. Il presente regolamento istituisce ***tale*** quadro ***garantendo al contempo un elevato*** livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Or. it

Emendamento 57
Jeannette Baljeu, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Ana Vasconcelos, Ilhan Kyuchyuk, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli investimenti che contribuiscono alla decarbonizzazione, alla riduzione delle emissioni, alla circolarità, all'efficienza delle risorse, alla produzione alimentare sostenibile, alla prontezza alla difesa, all'edilizia abitativa e alle infrastrutture, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione per i siti Natura 2000, la fase di vaglio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

dovrebbe consentire alle autorità competenti di valutare i probabili effetti di una modifica di un progetto legittimo esistente facendo riferimento alla situazione di riferimento legittima. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter tenere conto delle caratteristiche del progetto e degli effetti positivi direttamente connessi e inerenti al progetto in esame, a condizione che gli obiettivi di conservazione del sito in questione siano pienamente rispettati. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di valutare eventuali altri probabili effetti significativi sul sito interessato, individualmente o in combinazione con altri piani o progetti, e di effettuare un'adeguata valutazione qualora, sulla base di informazioni obiettive specifiche per sito, non sia possibile escludere probabili effetti significativi.

Or. en

Motivazione

L'accelerazione delle valutazioni ambientali dovrebbe inoltre agevolare gli investimenti che riducono le emissioni o la pressione ambientale rispetto alla situazione legittima esistente. Garantisce che le autorità competenti possano tenere conto dello scenario di riferimento legittimo e degli effetti positivi direttamente connessi e intrinseci al progetto, preservando nel contempo l'obbligo di valutare altri possibili impatti e di effettuare un'adeguata valutazione qualora non sia possibile escludere probabili effetti significativi. Ciò garantisce la certezza del diritto per gli investimenti a favore della sostenibilità senza ridurre la protezione di Natura 2000.

Emendamento 58
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) L'efficienza e la rapidità delle procedure di valutazione ambientale dipendono principalmente dalla capacità delle autorità competenti, dalla

disponibilità di informazioni ambientali affidabili e dalla qualità delle domande presentate dai promotori dei progetti. Le misure di semplificazione dovrebbero pertanto essere integrate da risorse adeguate, formazione e competenze tecniche per le autorità competenti, un migliore accesso ai dati ambientali interoperabili e meccanismi che garantiscano che le domande di progetto siano sufficientemente complete prima dell'inizio delle scadenze procedurali.

Or. en

Emendamento 59
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente se le autorità competenti responsabili delle valutazioni ambientali dispongano delle risorse adeguate per svolgere i loro compiti entro i termini applicabili. Tali valutazioni dovrebbero tenere conto del carico di lavoro effettivo e della complessità delle procedure interessate. Qualora siano riscossi diritti o oneri amministrativi in relazione alle procedure di valutazione ambientale, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali proventi contribuiscano a mantenere e rafforzare la capacità operativa delle autorità competenti. La trasparenza nell'uso di tali proventi e il monitoraggio periodico della capacità amministrativa possono contribuire a individuare le carenze strutturali e a sostenere il continuo miglioramento dei sistemi di valutazione ambientale in tutta l'Unione.

Emendamento 60
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione, dell'uso efficiente delle risorse e della resilienza. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.	***soppresso***

[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj.

[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.

Or. en

Emendamento 61
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di	***soppresso***

salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione, dell'uso efficiente delle risorse e della resilienza. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.

---

[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj.

[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.

Or. en

Emendamento 62
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione, dell'uso efficiente delle risorse e della resilienza. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi	***soppresso***

e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.

---

[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj.

[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L,

Or. en

Emendamento 63
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alcuni settori potrebbero ***tuttavia*** richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in ***determinati*** settori ***strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione, dell'uso efficiente delle risorse e della resilienza. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la*** legislazione ***settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la*** legislazione ***settoriale futura dell'Unione definiscono*** categorie o settori ***strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida***.	(6) Alcuni settori potrebbero richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in settori ***specifici riconosciuti dalla*** legislazione ***dell'UE, le disposizioni previste nella pertinente*** legislazione ***dell'UE dovrebbero essere attuate correttamente dagli Stati membri. Questo è il caso della direttiva (UE) 2023/2413 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, in base alla quale si presume che le infrastrutture pertinenti siano di interesse pubblico prevalente e al servizio della salute e della sicurezza pubbliche, consentendo a tali progetti di beneficiare di una valutazione semplificata, tranne nei casi in cui vi siano prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente che non possono essere attenuati o compensati, o nei casi in cui gli Stati membri decidano di limitare l'applicazione di tale presunzione a circostanze debitamente giustificate e specifiche. In tali casi tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i mezzi di ricorso giudiziari relativi a progetti nell'ambito di*** categorie o settori ***specifici, definiti dal diritto dell'UE, dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale o collegio nazionale, anche per quanto***

riguarda la mediazione o l'arbitrato, ove esistenti nel diritto nazionale, dovrebbero essere soggetti alla procedura amministrativa e giudiziaria più rapida disponibile ed essere concentrati in un unico foro, se e nella misura in cui il diritto nazionale preveda tali procedure accelerate e purché siano rispettati i diritti di difesa generalmente applicabili dei singoli o delle comunità locali.

---

[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj.

[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il

regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.

Or. en

Emendamento 64
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione, dell'uso efficiente delle risorse e della resilienza. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.	(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione***, della profonda trasformazione industriale e, in particolare, dei progetti industriali congiunti a tecnologia pulita e ad alta intensità energetica che combinano componenti complementari per modernizzare e decarbonizzare gli impianti industriali esistenti ad alta intensità energetica attraverso la diffusione di tecnologie pulite collaudate***, dell'uso efficiente delle risorse e della resilienza. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di

progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.

---

[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj.

[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.

---

[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj.

[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.

Or. en

Emendamento 65
Jeannette Baljeu, Andreas Glück, Katri Kulmuni, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Ana Vasconcelos, Ilhan Kyuchyuk

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione, dell'uso efficiente delle risorse ***e*** della resilienza. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.	(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione, dell'uso efficiente delle risorse***,*** della resilienza***, della prontezza alla sicurezza e alla difesa, compresa la mobilità militare, e della sovranità digitale***. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.
[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).	[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del	[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj.

[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.

13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj.

[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.

Or. en

Emendamento 66
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare	(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare

se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione, dell'uso efficiente delle risorse e della resilienza. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.

se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione, dell'uso efficiente delle risorse e della resilienza***, nonché della sicurezza dell'approvvigionamento, della sovranità industriale, energetica e tecnologica, della preparazione alla difesa e della riduzione delle dipendenze critiche***. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.

---

[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI:

[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj).	http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj).
[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).	[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

Or. fr

Motivazione

I settori strategici non devono essere definiti esclusivamente nell'ottica della decarbonizzazione. Devono beneficiare di procedure accelerate anche i progetti che contribuiscono alla sicurezza, alla sovranità industriale, alla difesa e alla riduzione delle dipendenze critiche.

Emendamento 67
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della ***decarbonizzazione***, dell'uso efficiente delle risorse e della ***resilienza.*** Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte	(6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della ***competitività industriale, della sicurezza degli approvvigionamenti, della resilienza***, dell'uso efficiente delle risorse e della ***decarbonizzazione*** Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche[6], l'industria a zero emissioni nette[7], i

della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.

semiconduttori[8], i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti[9], e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.

---

[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj).

[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679 del 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

---

[6] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[7] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[8] Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj).

[9] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679 del 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

Or. it

Emendamento 68
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Le regioni ultraperiferiche e i territori insulari, montani, frontalieri o scarsamente interconnessi devono far fronte a vincoli specifici in termini di energia, acqua, trasporti, approvvigionamento, biodiversità, terreni e continuità territoriale. L'attuazione del presente regolamento dovrebbe tenere conto di tali specificità al fine di garantire che l'accelerazione delle valutazioni ambientali contribuisca efficacemente alla resilienza, allo sviluppo economico e alla sicurezza dell'approvvigionamento di tali territori.

Or. fr

Motivazione

Nell'applicare le procedure accelerate occorre tener conto dei vincoli geografici, climatici, energetici e logistici delle regioni ultraperiferiche e dei territori isolati.

Emendamento 69
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Le valutazioni ambientali prescritte dal diritto dell'Unione sono parte integrante delle procedure di autorizzazione e di pianificazione dei progetti e ***sono tutele essenziali*** per evitare o ridurre al minimo	(7) Le valutazioni ambientali prescritte dal diritto dell'Unione sono parte integrante delle procedure di autorizzazione e di pianificazione dei progetti e ***costituiscono uno strumento importante*** per evitare o

effetti significativi sull'ambiente***, nonché per garantire*** la trasparenza ***e*** l'effettiva partecipazione del pubblico ***ai processi decisionali relativi a piani, programmi e*** progetti ***che possono avere effetti significativi sull'ambiente***.	ridurre al minimo effetti significativi sull'ambiente***. Tali procedure dovrebbero essere svolte in modo efficiente, proporzionato e prevedibile, garantendo al contempo*** la trasparenza***,*** l'effettiva partecipazione del pubblico ***e la certezza giuridica per le autorità competenti e i promotori dei*** progetti.

Or. it

Emendamento 70
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Le valutazioni ambientali, tuttavia, richiedono tempo e sforzi sproporzionati per le imprese, ritardando così eccessivamente l'intero processo di autorizzazione. I motivi principali dei ritardi sproporzionati comprendono tempistiche e procedure lunghe per determinare se sia necessaria una valutazione ambientale, la sovrapposizione di diverse valutazioni ambientali ai sensi delle rispettive direttive e della legislazione nazionale e il fatto che tali valutazioni sono spesso effettuate sotto la guida di autorità competenti e livelli di governance diversi.

Or. en

Emendamento 71
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Affinché le valutazioni ambientali***,*** ***nell'ambito*** delle procedure generali di rilascio delle autorizzazioni***, siano più rapide, efficaci ed efficienti in termini di costi***, è opportuno predisporre misure che possano accelerarle e razionalizzarle mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela dell'ambiente, come stabilito all'articolo 192, paragrafo 1, del trattato.	(10) Affinché le valutazioni ambientali ***siano più rapide, efficaci ed efficienti in termini di costi, includendo nel contempo tutte le domande e le procedure, dal riconoscimento della completezza della domanda alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato come parte integrante*** delle procedure generali di rilascio delle autorizzazioni ***ed entro i termini applicabili per il rilascio delle autorizzazioni***, è opportuno predisporre misure che possano accelerarle e razionalizzarle mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela dell'ambiente, come stabilito all'articolo 192, paragrafo 1, del trattato.

Or. en

Emendamento 72
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l'efficienza economica, è auspicabile che gli Stati membri predispongano procedure ***coordinate e/o*** comuni se l'obbligo di effettuare valutazioni ambientali scaturisce contemporaneamente dal presente regolamento e ***dalle*** direttive 2000/60/CE[10], 2001/42/CE[11], 2009/147/CE[12] e 2011/92/UE[13] del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio[14]. Qualora siano istituite procedure ***coordinate o*** comuni, è opportuno che gli Stati membri nominino un'autorità	(11) Al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l'efficienza economica, è auspicabile che gli Stati membri predispongano procedure comuni ***che soddisfano le prescrizioni di tutte le direttive applicabili, che siano fornite sotto la responsabilità di un'unica autorità competente designata e utilizzando un unico punto di contatto ambientale*** se l'obbligo di effettuare valutazioni ambientali scaturisce contemporaneamente dal presente regolamento e ***da due o più tra le*** direttive 2000/60/CE[10], 2001/42/CE[11], 2009/147/CE[12] e 2011/92/UE[13] del

responsabile per l'assolvimento dei relativi doveri. ***Tenendo conto delle*** strutture istituzionali ***e delle loro caratteristiche organizzative specifiche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, qualora lo ritengano necessario, di designare più di un'***autorità.

Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio[14]. Qualora siano istituite procedure comuni, è opportuno che gli Stati membri nominino un'autorità responsabile per l'assolvimento dei relativi doveri. ***Qualora il coinvolgimento di più di un'autorità sia assolutamente necessario nell'ambito delle rispettive*** strutture istituzionali ***nazionali, dovrebbe spettare all'***autorità ***designata, insieme al punto di contatto unico ambientale, coordinare la comunicazione con tali autorità***. ***In tal caso, il punto di contatto unico ambientale istituito o designato dovrebbe essere l'unico punto di contatto per il committente del progetto per le valutazioni ambientali a norma del presente regolamento.***

---

[10] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

[11] Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).

[12] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).

[13] Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).

[10] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

[11] Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).

[12] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).

[13] Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).

[14] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

[14] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

Or. en

Emendamento 73
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento non dovrebbe modificare i criteri o le condizioni in base ai quali il vaglio o le valutazioni ambientali sono prescritti da altra legislazione dell'Unione in materia di ambiente, come le direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE. Dovrebbe piuttosto ***fornire il quadro giuridico necessario per combinare e accelerare le procedure stabilite in tali direttive***.	(13) Il presente regolamento non dovrebbe modificare i criteri o le condizioni in base ai quali il vaglio o le valutazioni ambientali sono prescritti da altra legislazione dell'Unione in materia di ambiente, come le direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE. Dovrebbe piuttosto ***garantire che si stabilisca se una o più valutazioni ambientali siano organizzate sotto la responsabilità di un'autorità designata e comunicate al richiedente tramite il punto di contatto unico ambientale, il quale dovrebbe coordinare le comunicazioni procedurali con il richiedente fino all'accoglimento o al rigetto della decisione derivante dalla procedura di valutazione ambientale***.

Or. en

Emendamento 74
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento non dovrebbe modificare i criteri o le condizioni in base ai quali il vaglio o le valutazioni ambientali sono prescritti da altra legislazione dell'Unione in materia di ambiente, come le direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE. Dovrebbe piuttosto fornire il quadro giuridico necessario per combinare ***e accelerare*** le procedure stabilite in tali direttive.	(13) Il presente regolamento non dovrebbe modificare i criteri o le condizioni in base ai quali il vaglio o le valutazioni ambientali sono prescritti da altra legislazione dell'Unione in materia di ambiente, come le direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE. Dovrebbe piuttosto fornire il quadro giuridico necessario per combinare le procedure stabilite in tali direttive.

Or. en

Emendamento 75
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I progetti relativi ai centri dati, la costruzione di strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche e le gigafabbriche di IA a norma del regolamento (UE) 2024/1732[16] e del regolamento (UE) 2025/xxxx che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, i progetti di semiconduttori, i progetti di sviluppo di alloggi a prezzi accessibili e i progetti di punti di ricarica per i veicoli elettrici rientrano nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE. Per i progetti che rientrano in questo allegato la valutazione dell'impatto ambientale non è obbligatoria. Spetta agli Stati membri stabilire, caso per caso o definendo soglie o altri criteri, se occorre valutarne l'impatto ambientale a causa degli effetti significativi che potrebbero avere	***soppresso***

sull'ambiente.

---

*[16] **Regolamento (UE) 2024/1732 del Consiglio, del 17 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (GU L, 2024/1732, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1732/oj.***

Or. en

Emendamento 76
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I progetti relativi ai centri dati, la costruzione di strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche e le gigafabbriche di IA a norma del regolamento (UE) 2024/1732[16] e del regolamento (UE) 2025/xxxx che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, i progetti di semiconduttori, i progetti di sviluppo di alloggi a prezzi accessibili e i progetti di punti di ricarica per i veicoli elettrici rientrano nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE. Per i progetti che rientrano in questo allegato la valutazione dell'impatto ambientale non è obbligatoria. Spetta agli Stati membri stabilire, caso per caso o definendo soglie o altri criteri, se occorre valutarne l'impatto ambientale a causa degli effetti significativi che potrebbero avere sull'ambiente.	(14) I progetti relativi ai centri dati, la costruzione di strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche e le gigafabbriche di IA a norma del regolamento (UE) 2024/1732[16] e del regolamento (UE) 2025/xxxx che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, i progetti di semiconduttori, i progetti di sviluppo di alloggi a prezzi accessibili e i progetti di punti di ricarica per i veicoli elettrici rientrano nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE. Per i progetti che rientrano in questo allegato la valutazione dell'impatto ambientale non è obbligatoria. Spetta agli Stati membri stabilire, caso per caso o definendo soglie o altri criteri, se occorre valutarne l'impatto ambientale a causa degli effetti significativi che potrebbero avere sull'ambiente. ***Tenuto conto del loro consumo di energia, acqua e suolo, nonché delle sfide legate alla cibersicurezza e alla protezione dei dati, i***

	progetti di centri dati, di supercomputer e di fabbriche e gigafabbriche di IA dovrebbero beneficiare di un trattamento accelerato, in particolare quando offrono garanzie sufficienti in fatto di sovranità digitale, sicurezza dei dati, controllo del consumo idrico ed energetico e contributo efficace alle capacità europee.
[16] Regolamento (UE) 2024/1732 del Consiglio, del 17 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (GU L, 2024/1732, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1732/oj).	[16] Regolamento (UE) 2024/1732 del Consiglio, del 17 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (GU L, 2024/1732, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1732/oj).

Or. fr

Motivazione

I centri dati, i supercomputer e le infrastrutture di IA possono essere strategici, ma consumano energia, acqua e suolo, ponendo nel contempo importanti sfide in fatto di cibersicurezza e protezione dei dati. L'accelerazione non deve andare a vantaggio incondizionato di progetti che non rafforzano effettivamente l'autonomia digitale europea.

Emendamento 77
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I progetti relativi ai centri dati, la costruzione di strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche e le gigafabbriche di IA a norma del regolamento (UE) 2024/1732[16] e del regolamento (UE) 2025/xxxx che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, i progetti di semiconduttori, i progetti di sviluppo di	(14) I progetti relativi ai centri dati, la costruzione di strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche e le gigafabbriche di IA a norma del regolamento (UE) 2024/1732[16] e del regolamento (UE) 2025/xxxx che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, i progetti di semiconduttori, i progetti di sviluppo di

alloggi a prezzi accessibili e i progetti di punti di ricarica per i veicoli elettrici rientrano nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE. Per i progetti che rientrano in questo allegato la valutazione dell'impatto ambientale non è obbligatoria. Spetta agli Stati membri stabilire, caso per caso o definendo soglie o altri criteri, se occorre valutarne l'impatto ambientale a causa degli effetti significativi che potrebbero avere sull'ambiente.

alloggi a prezzi accessibili e i progetti di punti di ricarica per i veicoli elettrici rientrano nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE. Per i progetti che rientrano in questo allegato la valutazione dell'impatto ambientale non è ***ancora*** obbligatoria. Spetta agli Stati membri stabilire, caso per caso o definendo soglie o altri criteri, se occorre valutarne l'impatto ambientale a causa degli effetti significativi che potrebbero avere sull'ambiente.

---

[16] Regolamento (UE) 2024/1732 del Consiglio, del 17 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (GU L, 2024/1732, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1732/oj). http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1732/oj.

[16] Regolamento (UE) 2024/1732 del Consiglio, del 17 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (GU L, 2024/1732, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1732/oj). http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1732/oj.

Or. en

Emendamento 78
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto unico ***per le*** valutazioni ambientali. In funzione della loro organizzazione interna, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se istituire o designare i propri punti di contatto a livello locale, regionale o nazionale, o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Le autorità competenti dovrebbero specificare e mettere a disposizione del punto di contatto unico ambientale le prescrizioni e l'insieme	(15) Gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto unico***, all'interno della struttura amministrativa della rispettiva autorità unica responsabile delle*** valutazioni ambientali***, anche per la decisione di determinare se un progetto specifico debba essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale e per coordinare le competenze delle autorità competenti ai sensi del diritto nazionale***. In funzione della loro organizzazione interna, gli Stati

delle informazioni richieste al committente. Il punto di contatto unico ambientale, nel suo ruolo di coordinatore, dovrebbe agevolare la messa a disposizione delle informazioni alle autorità competenti.

membri dovrebbero poter decidere se istituire o designare i propri punti di contatto a livello locale, regionale o nazionale, o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente***. Qualora l'attuazione della legislazione nazionale escluda la possibilità di un punto di contatto unico per una procedura congiunta, sarà necessaria una modifica della legislazione nazionale***. Le autorità competenti dovrebbero specificare e mettere a disposizione del punto di contatto unico ambientale le prescrizioni e l'insieme delle informazioni richieste al committente. Il punto di contatto unico ambientale, nel suo ruolo di coordinatore, dovrebbe agevolare la messa a disposizione delle informazioni alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 79
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto unico per le valutazioni ambientali. In funzione della loro organizzazione interna, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se istituire o designare i propri punti di contatto a livello locale, regionale o nazionale, o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Le autorità competenti dovrebbero specificare e mettere a disposizione del punto di contatto unico ambientale le prescrizioni e l'insieme delle informazioni richieste al committente. Il punto di contatto unico ambientale, nel suo ruolo di coordinatore, dovrebbe agevolare la messa a disposizione delle informazioni alle autorità competenti.	(15) Gli Stati membri dovrebbero ***rispettare gli obiettivi dell'8o programma d'azione dell'UE per l'ambiente, della strategia sulla biodiversità fino al 2030 e del piano d'azione per l'inquinamento zero e, in tal caso,*** istituire un punto di contatto unico per le valutazioni ambientali. In funzione della loro organizzazione interna, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se istituire o designare i propri punti di contatto a livello locale, regionale o nazionale, o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Le autorità competenti dovrebbero specificare e mettere a disposizione del punto di contatto unico ambientale le prescrizioni e l'insieme delle informazioni richieste al committente. Il punto di contatto unico

ambientale, nel suo ruolo di coordinatore, dovrebbe agevolare la messa a disposizione delle informazioni alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 80
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di consentire alle imprese e ai committenti, anche per progetti transfrontalieri, di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio[17], che ha istituito lo sportello digitale unico, stabilisce norme generali per la messa a disposizione di informazioni online, le procedure e i servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. I punti di contatto unici istituiti o designati a norma del suddetto regolamento sono inclusi nell'elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all'allegato III del medesimo. Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero ***poter*** designare punti di contatto unici che coincidano con il punto di contatto unico designato a norma del regolamento (UE) 2018/1724.	(16) Al fine di consentire alle imprese e ai committenti, anche per progetti transfrontalieri, di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio[17], che ha istituito lo sportello digitale unico, stabilisce norme generali per la messa a disposizione di informazioni online, le procedure e i servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. I punti di contatto unici istituiti o designati a norma del suddetto regolamento sono inclusi nell'elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all'allegato III del medesimo. Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare punti di contatto unici che coincidano con il punto di contatto unico designato a norma del regolamento (UE) 2018/1724.
[17] Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI:	[17] Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).	http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).

Or. en

Emendamento 81
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Per sveltire le procedure di valutazione ambientale previste dal diritto dell'Unione, migliorarne l'efficacia e l'efficienza in termini di costi e ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno combinare il maggior numero di valutazioni ambientali possibili, tenuto conto delle caratteristiche organizzative specifiche degli Stati membri. Il fatto che le valutazioni siano combinate non dovrebbe incidere sul loro contenuto o sulla loro qualità. Le valutazioni combinate dovrebbero essere condotte in modo tale da non comportare la proroga dei termini fissati nel presente regolamento.	(17) Per sveltire le procedure di valutazione ambientale previste dal diritto dell'Unione, migliorarne l'efficacia e l'efficienza in termini di costi e ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno combinare il maggior numero di valutazioni ambientali possibili, tenuto conto delle caratteristiche organizzative specifiche degli Stati membri. Il fatto che le valutazioni siano combinate non dovrebbe ***in alcun modo*** incidere sul loro contenuto o sulla loro qualità. Le valutazioni combinate dovrebbero essere condotte in modo tale da non comportare la proroga dei termini fissati nel presente regolamento. ***Le valutazioni non dovrebbero essere combinate quando i progetti sono complessi o quando gli Stati membri ritengono più opportuno disporre di valutazioni distinte.***

Or. en

Emendamento 82
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Per sveltire le procedure di valutazione ambientale previste dal diritto	(17) Per sveltire le procedure di valutazione ambientale previste dal diritto

dell'Unione, migliorarne l'efficacia e l'efficienza in termini di costi e ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno combinare il maggior numero di valutazioni ambientali possibili, tenuto conto delle caratteristiche organizzative specifiche degli Stati membri. Il fatto che le valutazioni siano combinate non dovrebbe incidere sul loro contenuto o sulla loro qualità. Le valutazioni combinate dovrebbero essere condotte in modo tale da non comportare ***la*** proroga dei termini fissati ***nel presente regolamento***.	dell'Unione, migliorarne l'efficacia e l'efficienza in termini di costi e ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno combinare il maggior numero di valutazioni ambientali possibili, tenuto conto delle caratteristiche organizzative specifiche degli Stati membri. Il fatto che le valutazioni siano combinate non dovrebbe incidere sul loro contenuto o sulla loro qualità. Le valutazioni combinate dovrebbero essere condotte in modo tale da non comportare ***una*** proroga ***eccessiva e sproporzionata*** dei termini fissati ***dagli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 83
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Per sveltire le procedure di valutazione ambientale previste dal diritto dell'Unione, migliorarne l'efficacia e l'efficienza in termini di costi e ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno combinare ***il maggior numero di*** valutazioni ambientali ***possibili, tenuto conto delle caratteristiche organizzative specifiche degli Stati membri***. Il fatto che le valutazioni siano combinate non dovrebbe incidere sul loro contenuto o sulla loro qualità. Le valutazioni combinate dovrebbero essere condotte in modo tale da non comportare la proroga dei termini fissati nel presente regolamento.	(17) Per sveltire le procedure di valutazione ambientale previste dal diritto dell'Unione, migliorarne l'efficacia e l'efficienza in termini di costi e ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno combinare valutazioni ambientali. Il fatto che le valutazioni siano combinate non dovrebbe incidere sul loro contenuto o sulla loro qualità. Le valutazioni combinate dovrebbero essere condotte in modo tale da non comportare la proroga dei termini fissati nel presente regolamento ***e da evitare inutili duplicazioni delle richieste di informazioni, delle fasi procedurali e della comunicazione amministrativa con il committente del progetto***.

Or. en

Emendamento 84
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Lo scopo di coordinare o accorpare le procedure di valutazione ambientale applicabili a un piano, un programma o un progetto è quello di evitare sovrapposizioni e doppioni, sfruttando però appieno le sinergie, e ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione. Se queste procedure coordinate o comuni sono svolte in particolare a norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano combinate le fasi procedurali delle valutazioni ambientali, tra cui la delimitazione dell'ambito d'interesse, la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, lo svolgimento delle consultazioni e la formulazione della conclusione motivata sugli effetti ambientali.	(18) Lo scopo di coordinare o accorpare le procedure di valutazione ambientale applicabili a un piano, un programma o un progetto è quello di evitare sovrapposizioni e doppioni, sfruttando però appieno le sinergie, e ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione. Se queste procedure coordinate o comuni sono svolte in particolare a norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano combinate le fasi procedurali delle valutazioni ambientali, tra cui la delimitazione dell'ambito d'interesse, la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, lo svolgimento delle consultazioni e la formulazione della conclusione motivata sugli effetti ambientali***, mantenendo intatta ciascuna prescrizione nell'ambito di ogni valutazione***.

Or. en

Emendamento 85
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Lo scopo di ***coordinare o*** accorpare le procedure di valutazione ambientale applicabili a un piano, un programma o un progetto è quello di evitare sovrapposizioni e doppioni, sfruttando però appieno le sinergie, e ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione. Se queste	(18) Lo scopo di accorpare le procedure di valutazione ambientale applicabili a un piano, un programma o un progetto è quello di evitare sovrapposizioni e doppioni, sfruttando però appieno le sinergie, e ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione. Se queste

procedure ***coordinate o*** comuni sono svolte in particolare a norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano combinate le fasi procedurali delle valutazioni ambientali, tra cui la delimitazione dell'ambito d'interesse, la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, lo svolgimento delle consultazioni e la formulazione della conclusione motivata sugli effetti ambientali.	procedure comuni sono svolte in particolare a norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano combinate le fasi procedurali delle valutazioni ambientali, tra cui ***la determinazione dell'eventuale necessità di una valutazione ambientale per il progetto specifico,*** la delimitazione dell'ambito d'interesse, la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, lo svolgimento delle consultazioni e la formulazione della conclusione motivata sugli effetti ambientali.

Or. en

Emendamento 86
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Lo scopo di coordinare o accorpare le procedure di valutazione ambientale applicabili a un piano, un programma o un progetto è quello di evitare sovrapposizioni e doppioni, sfruttando però appieno le sinergie, e ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione. Se queste procedure coordinate o comuni sono svolte in particolare a norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano combinate le fasi procedurali delle valutazioni ambientali, tra cui la delimitazione dell'ambito d'interesse, la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, lo svolgimento delle consultazioni e la formulazione della conclusione motivata sugli effetti ambientali.	(18) Lo scopo di coordinare o accorpare le procedure di valutazione ambientale applicabili a un piano, un programma o un progetto è quello di evitare sovrapposizioni e doppioni, sfruttando però appieno le sinergie, e ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione. Se queste procedure coordinate o comuni sono svolte in particolare a norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, gli Stati membri dovrebbero ***poter*** provvedere a che siano combinate le fasi procedurali delle valutazioni ambientali, tra cui la delimitazione dell'ambito d'interesse, la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, lo svolgimento delle consultazioni e la formulazione della conclusione motivata sugli effetti ambientali.

Or. en

Emendamento 87
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Al fine di garantire l'effettiva semplificazione delle procedure autorizzative, è opportuno evitare che l'attuazione del presente regolamento comporti la sovrapposizione di valutazioni ambientali multiple o l'introduzione di automatismi di esclusione ex ante non previsti dal diritto dell'Unione. Le procedure integrate devono assicurare una valutazione caso per caso degli effetti ambientali dei progetti, nel rispetto degli obiettivi di tutela stabiliti dal diritto dell'Unione, evitando restrizioni generali non supportate da una valutazione appropriata ai sensi delle direttive ambientali applicabili.

Or. it

Emendamento 88
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Le autorità competenti e il punto di contatto unico ambientale dovrebbero ***cooperare e coordinarsi*** nelle procedure di vaglio e di valutazione ambientale a livello nazionale e dell'Unione secondo il caso. ***La cooperazione*** e ***il*** coordinamento ***dovrebbero mirare a*** garantire priorità comuni e un'interpretazione comune del rapporto tra i piani, i programmi e i progetti e il loro impatto sull'ambiente;	(19) Le autorità competenti ***responsabili di qualsiasi piano, programma o progetto*** e il punto di contatto unico ambientale dovrebbero ***essere in piena subordinazione e coordinamento funzionale*** nelle procedure di vaglio e di valutazione ambientale a livello nazionale e dell'Unione secondo il caso. ***Tale subordinazione*** e coordinamento ***funzionale dovrebbero*** garantire priorità

scambiare informazioni a fini strategici e operativi, entro i limiti stabiliti dal diritto unionale e nazionale applicabile; migliorare ***la consultazione*** tra le autorità competenti; scambiare le migliori pratiche; e sviluppare ulteriormente gli strumenti digitali che servono a migliorare l'efficienza delle valutazioni ambientali, anche in un contesto transfrontaliero. I meccanismi di ***cooperazione*** e coordinamento ***possono*** consistere in organismi di coordinamento specializzati, ***protocolli d'intesa tra le autorità competenti,*** attività di formazione congiunte o altre forme idonee individuate dagli Stati membri.

comuni e un'interpretazione comune del rapporto tra i piani, i programmi e i progetti e il loro impatto sull'ambiente; scambiare informazioni a fini strategici e operativi, entro i limiti stabiliti dal diritto unionale e nazionale applicabile; migliorare ***il coordinamento*** tra le autorità competenti; scambiare le migliori pratiche; e sviluppare ulteriormente gli strumenti digitali che servono a migliorare l'efficienza delle valutazioni ambientali, anche in un contesto transfrontaliero. I meccanismi di ***subordinazione*** e coordinamento ***dovrebbero*** consistere in organismi di coordinamento specializzati, attività di formazione congiunte o altre forme idonee individuate dagli Stati membri. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che il punto di contatto unico ambientale disponga dei poteri e della responsabilità procedurali necessari per gestire un percorso procedurale unico per la procedura di vaglio e di valutazione ambientale, per dirigere il sequenziamento delle fasi procedurali, per coordinare le richieste di informazioni, le scadenze e i contributi delle autorità e degli organismi coinvolti e per garantire che il richiedente non sia tenuto a comunicare con più di un'autorità per la gestione procedurale della procedura di vaglio o di valutazione ambientale. Qualora un punto di contatto unico, uno sportello unico o un'autorità responsabile del coordinamento procedurale esista o sia richiesto a norma del diritto dell'Unione o nazionale per lo stesso piano, programma o progetto, il punto di contatto unico ambientale dovrebbe garantire il coordinamento con tale punto di contatto, sportello unico o autorità e dovrebbe organizzare la loro interazione con il committente attraverso un canale procedurale unico, in modo da evitare interfacce amministrative parallele, duplicazioni delle fasi procedurali o richieste di informazioni distinte.***

Or. en

Emendamento 89
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di razionalizzare il processo decisionale garantendo al tempo stesso un processo consultivo efficace e tempestivo, è opportuno consultare in parallelo il pubblico interessato e le autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma e dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano condotte nel modo più efficace possibile. Gli Stati membri non dovrebbero esigere ***espressamente e indiscriminatamente*** che prima del pubblico interessato siano consultate le autorità che potrebbero essere interessate dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Allo stesso tempo, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato sia consultato su tutti gli elementi essenziali del piano, del programma o del progetto che avrebbero un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana.	(20) Al fine di razionalizzare il processo decisionale garantendo al tempo stesso un processo consultivo efficace e tempestivo, è opportuno consultare in parallelo il pubblico interessato e le autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma e dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali***, sotto il coordinamento dell'autorità competente designata e del punto di contatto unico ambientale***. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano condotte nel modo più efficace possibile. Gli Stati membri non dovrebbero esigere che prima del pubblico interessato siano consultate le autorità che potrebbero essere interessate dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Allo stesso tempo, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato sia consultato su tutti gli elementi essenziali del piano, del programma o del progetto che avrebbero un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana.

Or. en

Emendamento 90
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di razionalizzare il processo decisionale garantendo al tempo stesso un processo consultivo efficace e tempestivo, ***è*** opportuno consultare in parallelo il pubblico interessato e le autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma e dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano condotte nel modo più efficace possibile. Gli Stati membri non dovrebbero esigere espressamente e indiscriminatamente che prima del pubblico interessato siano consultate le autorità che potrebbero essere interessate dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Allo stesso tempo, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato sia consultato su tutti gli elementi ***essenziali*** del piano, del programma o del progetto ***che avrebbero un impatto significativo*** sull'ambiente o sulla salute ***umana***.	(20) Al fine di razionalizzare il processo decisionale garantendo al tempo stesso un processo consultivo efficace e tempestivo, ***può essere*** opportuno consultare in parallelo il pubblico interessato e le autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma e dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano condotte nel modo più efficace possibile. Gli Stati membri non dovrebbero esigere espressamente e indiscriminatamente che prima del pubblico interessato siano consultate le autorità che potrebbero essere interessate dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Allo stesso tempo, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato sia consultato su tutti gli elementi ***pertinenti*** del piano, del programma o del progetto ***e abbia la possibilità di esprimere pareri prima dell'adozione di una decisione, in particolare qualora siano probabili impatti*** sull'ambiente o sulla salute.

Or. en

Emendamento 91
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di razionalizzare il processo decisionale garantendo al tempo stesso un processo consultivo efficace e tempestivo, è opportuno consultare in parallelo il	(20) Al fine di razionalizzare il processo decisionale garantendo al tempo stesso un processo consultivo efficace e tempestivo, è opportuno consultare in parallelo il

pubblico interessato e le autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma e dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano condotte ***nel*** modo ***più*** efficace ***possibile***. Gli Stati membri non dovrebbero esigere espressamente e indiscriminatamente che prima del pubblico interessato siano consultate le autorità che potrebbero essere interessate dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Allo stesso tempo, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato sia consultato su tutti gli elementi essenziali del piano, del programma o del progetto che avrebbero un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana.

pubblico interessato e le autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma e dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano condotte ***in un*** modo efficace***, garantendo nel contempo l'allineamento alla convenzione di Aarhus***. Gli Stati membri non dovrebbero esigere espressamente e indiscriminatamente che prima del pubblico interessato siano consultate le autorità che potrebbero essere interessate dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Allo stesso tempo, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato sia consultato su tutti gli elementi essenziali del piano, del programma o del progetto che avrebbero un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana.

Or. en

Emendamento 92
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di evitare sovrapposizioni e doppioni, ma sfruttando appieno le sinergie, riducendo al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione e ottimizzando la raccolta dei dati, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri mettano a disposizione del committente entro un lasso di tempo ragionevole e abbastanza presto nel processo tutti i risultati disponibili di altre valutazioni ambientali pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o	(21) Al fine di evitare sovrapposizioni e doppioni, ma sfruttando appieno le sinergie, riducendo al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione e ottimizzando la raccolta dei dati, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri mettano a disposizione del committente entro un lasso di tempo ragionevole e abbastanza presto nel processo tutti i risultati disponibili di altre valutazioni ambientali pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o

nazionale per la preparazione del rapporto ambientale per un determinato progetto, in particolare per quanto riguarda la valutazione di alternative ragionevoli, se disponibili.	nazionale per la preparazione del rapporto ambientale per un determinato progetto, in particolare per quanto riguarda la valutazione di alternative ragionevoli, se disponibili. ***Ciò dovrebbe sostenere il principio della richiesta di informazioni una tantum, in modo che il committente non sia tenuto a presentare più di una volta le stesse informazioni o gli stessi documenti qualora tali informazioni o documenti siano già stati presentati alle autorità competenti coinvolte nella procedura o siano a loro disposizione.***

Or. en

Emendamento 93
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Sebbene abbia costantemente affermato che dal testo della direttiva 2011/92/UE si può dedurre che il suo campo di applicazione è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia[18], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì ritenuto che l'interpretazione da dare alla direttiva non implica necessariamente che qualsiasi progetto con un probabile impatto ambientale significativo debba essere sottoposto alla valutazione dell'impatto ambientale ivi stabilita, ma che debbano esserlo solo quelli citati nei suoi allegati I e II[19]. In particolare la Corte di giustizia ha stabilito che alcune estensioni dei progetti che rientrano negli allegati I e II della direttiva non rientrano, in quanto tali, nelle categorie di progetti cui si riferiscono le citate disposizioni[20].	***soppresso***

[18] C-72/95, C-435/97, C-227/01, C-486/04, C-2/07, C-142/07, C-205/08, C-275/09, C-404/09, C-560/08, C-300/13, C-156/07, C-329/17.

[19] C-156/07, C-275/09.

[20] C-300/13.

Or. en

Emendamento 94
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Sebbene abbia costantemente affermato che dal testo della direttiva 2011/92/UE si può dedurre che il suo campo di applicazione è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia[18], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì ***ritenuto che l'interpretazione da dare alla direttiva non implica necessariamente che qualsiasi progetto con un probabile impatto ambientale significativo debba essere sottoposto alla*** valutazione dell'impatto ambientale ***ivi stabilita, ma che debbano esserlo solo quelli citati nei suoi allegati I e II***[19]. In particolare la Corte di giustizia ha stabilito che ***alcune*** estensioni dei progetti ***che rientrano*** negli allegati I e II della direttiva ***non rientrano, in quanto tali, nelle categorie di progetti cui si riferiscono le citate disposizioni[20]***.	(22) Sebbene abbia costantemente affermato che dal testo della direttiva 2011/92/UE si può dedurre che il suo campo di applicazione è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia[18], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì ***dichiarato che gli Stati membri conservano un certo margine di discrezionalità nel determinare se le modifiche o le estensioni di progetti esistenti richiedano una*** valutazione dell'impatto ambientale ***completa, a condizione che l'effetto pratico di tale direttiva non sia compromesso***[19]. In particolare, la Corte di giustizia ha stabilito che ***il vaglio delle modifiche o delle estensioni deve tenere conto dello stato attuale dell'ambiente nella zona che potrebbe essere interessata e degli effetti cumulativi della modifica o dell'estensione insieme al progetto originale[20]. Ne consegue che le modifiche o le*** estensioni dei progetti ***elencati*** negli allegati I e II della direttiva ***dovrebbero essere soggette a una valutazione dell'impatto ambientale completa qualora il vaglio concluda che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Se il progetto originale non è stato oggetto di***

una valutazione dell'impatto ambientale a norma della presente direttiva, il vaglio non si limita agli effetti della modifica o dell'estensione.

---

[18] C-72/95, C-435/97, C-227/01, C-486/04, C-2/07, C-142/07, C-205/08, C-275/09, C-404/09, C-560/08, C-300/13, C-156/07, C-329/17.

[19] C-***156/07, C-275/09***.

[20] C-***300/13***.

[18] C-72/95, C-435/97, C-227/01, C-486/04, C-2/07, C-142/07, C-205/08, C-275/09, C-404/09, C-560/08, C-300/13, C-156/07, C-329/17.

[19] C-***72/95, C-300/13***.

[20] C-***244/12, C-75/08***.

Or. en

Emendamento 95
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Sebbene abbia costantemente affermato che dal testo della direttiva 2011/92/UE si può dedurre che il suo campo di applicazione è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia[18], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì ritenuto che l'interpretazione da dare alla direttiva non implica necessariamente che qualsiasi progetto con un probabile impatto ambientale significativo debba essere sottoposto alla valutazione dell'impatto ambientale ivi stabilita, ma che debbano esserlo solo quelli citati nei suoi allegati I e II[19]. In particolare la Corte di giustizia ha stabilito che alcune estensioni dei progetti che rientrano negli allegati I e II della direttiva non rientrano, in quanto tali, nelle categorie di progetti cui si riferiscono le citate disposizioni[20].	(22) Sebbene abbia costantemente affermato che dal testo della direttiva 2011/92/UE si può dedurre che il suo campo di applicazione è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia[18], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì ritenuto che l'interpretazione da dare alla direttiva non implica necessariamente che qualsiasi progetto con un probabile impatto ambientale significativo debba essere sottoposto alla valutazione dell'impatto ambientale ivi stabilita, ma che debbano esserlo solo quelli citati nei suoi allegati I e II[19]. In particolare la Corte di giustizia ha stabilito che alcune ***modifiche o*** estensioni dei progetti che rientrano negli allegati I e II della direttiva non rientrano, in quanto tali, nelle categorie di progetti cui si riferiscono le citate disposizioni[20].

---

[18] C-72/95, C-435/97, C-227/01, C-486/04, C-2/07, C-142/07, C-205/08, C-275/09, C-

[18] C-72/95, C-435/97, C-227/01, C-486/04, C-2/07, C-142/07, C-205/08, C-275/09, C-

404/09, C-560/08, C-300/13, C-156/07, C-329/17.

[19] C-156/07, C-275/09.

[20] C-300/13.

404/09, C-560/08, C-300/13, C-156/07, C-329/17.

[19] C-156/07, C-275/09.

[20] C-300/13.

Or. en

Emendamento 96
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) È importante che le azioni legali siano risolte senza indebito ritardo, preservando nel contempo l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Le lungaggini procedurali generano maggiori costi di contenzioso, aumentando l'onere finanziario a carico delle parti in causa. Possono inoltre ritardare progetti e altre attività economiche che risultano poi legittimi. La tempestività delle procedure è pertanto nell'interesse di tutti gli attori della società, compresi gli operatori economici e i richiedenti che rappresentano l'interesse dell'ambiente nei procedimenti amministrativi e giudiziari.	(23) È importante che le azioni legali siano risolte senza indebito ritardo, preservando nel contempo l'accesso alla giustizia in materia ambientale***, come richiesto dalla convenzione di Aarhus e dalla Carta dei diritti fondamentali***. Le lungaggini procedurali ***in ambito giudiziario*** generano maggiori costi di contenzioso, aumentando l'onere finanziario a carico delle parti in causa. Possono inoltre ritardare progetti e altre attività economiche che risultano poi legittimi. La tempestività delle procedure è pertanto nell'interesse di tutti gli attori della società, compresi gli operatori economici e i richiedenti che rappresentano l'interesse dell'ambiente nei procedimenti amministrativi e giudiziari. ***Un modo per raggiungere tale risoluzione tempestiva è incoraggiare l'individuazione precoce e la risoluzione sostanziale delle argomentazioni ambientali durante la fase amministrativa che porta all'autorizzazione di un progetto, piuttosto che riservarle a procedimenti giudiziari. A tal fine, e fatti salvi i diritti fondamentali a un controllo giurisdizionale effettivo e all'accesso alla giustizia, gli Stati membri possono stabilire norme in base alle quali le argomentazioni che avrebbero potuto ragionevolmente essere sollevate e***

	affrontate durante la fase amministrativa non possono essere successivamente sollevate per la prima volta dinanzi a un organo giurisdizionale, a condizione che tali norme di preclusione siano consentite dal diritto costituzionale e procedurale nazionale dello Stato membro, che il pubblico interessato abbia avuto un'effettiva possibilità di partecipare alla fase amministrativa conformemente all'articolo 6 della convenzione di Aarhus e che l'autorità competente abbia messo a disposizione le informazioni necessarie in tempo utile per consentire una partecipazione informata.

Or. en

Emendamento 97
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) È importante che le azioni legali siano risolte senza indebito ritardo, preservando nel contempo l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Le lungaggini procedurali generano maggiori costi di contenzioso, aumentando l'onere finanziario a carico delle parti in causa. Possono inoltre ritardare progetti e altre attività economiche che risultano poi legittimi. La tempestività delle procedure è pertanto nell'interesse di tutti gli attori della società, compresi gli operatori economici e i richiedenti che rappresentano l'interesse dell'ambiente nei procedimenti amministrativi e giudiziari.	(23) È importante che le azioni legali siano risolte senza indebito ritardo, preservando nel contempo ***pienamente*** l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Le lungaggini procedurali generano maggiori costi di contenzioso, aumentando l'onere finanziario a carico delle parti in causa. Possono inoltre ritardare progetti e altre attività economiche che risultano poi legittimi. La tempestività delle procedure è pertanto nell'interesse di tutti gli attori della società, compresi gli operatori economici e i richiedenti che rappresentano l'interesse dell'ambiente nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Or. en

Emendamento 98
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente, certezza del diritto ed efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali, di esigere che tutte le argomentazioni pertinenti siano presentate durante la fase amministrativa della procedura che porta all'autorizzazione di un progetto, prima di qualsiasi potenziale ricorso giurisdizionale, consentendo in tal modo alle autorità competenti di affrontarle durante il processo decisionale per evitare ritardi eccessivi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 99
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente, certezza del diritto ed efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali, di esigere che ***tutte*** le argomentazioni ***pertinenti siano*** presentate durante la fase amministrativa della procedura che porta all'autorizzazione di un progetto***, prima di qualsiasi potenziale ricorso giurisdizionale***, consentendo in tal	(24) Al fine di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente, certezza del diritto ed efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali, di esigere che le argomentazioni ***che possono essere*** presentate durante la fase amministrativa della procedura che porta all'autorizzazione di un progetto ***siano affrontate in tale fase***, consentendo in tal modo alle autorità competenti di

modo alle autorità competenti di ***affrontarle*** durante il processo decisionale ***per evitare*** ritardi eccessivi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni***, fatto salvo*** il diritto di accesso alla giustizia.

esaminarle e darvi risposta durante il processo decisionale ***ed evitando*** ritardi eccessivi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni. ***Tuttavia, tale preclusione non dovrebbe applicarsi alle nuove prove scientifiche o ai dati relativi agli effetti ambientali su specie, habitat o risorse idriche protetti che sono diventati disponibili dopo la fase amministrativa e che non potevano ragionevolmente essere identificati o ottenuti durante tale fase, né alle argomentazioni secondo cui una valutazione ambientale era fondamentalmente inadeguata a causa della mancata valutazione degli effetti ambientali transfrontalieri significativi o della mancata notifica o consultazione adeguata del pubblico nei paesi terzi interessati conformemente alla convenzione di Espoo e al relativo protocollo. Anche le argomentazioni relative a violazioni procedurali del presente regolamento o del diritto ambientale dell'UE applicabile, comprese le violazioni dei requisiti di partecipazione pubblica, trasparenza o digitalizzazione, nonché le argomentazioni relative a violazioni della convenzione di Aarhus stessa, compreso il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione di tale preclusione. Inoltre, la preclusione non dovrebbe ostare al controllo giurisdizionale della legittimità del processo decisionale o all'applicazione di norme di tutela ambientale più rigorose di quelle richieste dal diritto dell'Unione. In tutti i casi, gli Stati membri dovrebbero garantire che*** il diritto di accesso alla giustizia ***ai sensi della convenzione di Aarhus e della Carta dei diritti fondamentali sia mantenuto nella pratica, non solo nella forma.***

Or. en

Emendamento 100
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) ***Al fine di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente, certezza del diritto ed efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali, di esigere che tutte le argomentazioni*** pertinenti ***siano presentate durante la*** fase amministrativa ***della procedura che porta all'autorizzazione di un progetto, prima di qualsiasi potenziale ricorso giurisdizionale, consentendo in tal modo alle autorità competenti di affrontarle durante il processo decisionale per evitare ritardi eccessivi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia***.	(24) ***La preclusione di argomentazioni da presentare dinanzi agli organi giurisdizionali se non sono state presentate durante le procedure amministrative limita effettivamente l'accesso alla giustizia. Spesso non è possibile per un richiedente ottenere le necessarie valutazioni scientifiche e conoscere tutte le possibili ragioni per cui una decisione può essere problematica. Inoltre, come riconosciuto anche dalla CGUE (C-826/18, punto 58), la valutazione di un progetto può evolvere in funzione dell'esito della procedura amministrativa. Possono essere disponibili nuove informazioni*** pertinenti ***dopo la fine della*** fase amministrativa. ***La Commissione e la CGUE hanno stabilito che tale norma pregiudica il diritto fondamentale a un ricorso effettivo e viola gli impegni internazionali dell'UE. A seguito dell'abolizione di tale norma nel 2017 in Germania a causa di un caso di infrazione da parte della Commissione europea, uno studio ha rilevato che l'abolizione della norma non ha avuto un impatto negativo sulla durata dei procedimenti giudiziari[1 bis]. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto introdurre una sostanziale preclusione nel loro ordinamento giuridico ed eliminare tale norma laddove esiste attualmente***.

[1 bis] Wissenschaftliche Unterstützung des Rechtsschutzes in Umweltangelegenheiten in der 20. Legislaturperiode, Band I, Umweltbundesamt.

Or. en

Emendamento 101
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente, certezza del diritto ed efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero ***avere la possibilità, nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali, di*** esigere che tutte le argomentazioni pertinenti siano presentate durante la fase amministrativa della procedura che porta all'autorizzazione di un progetto, prima di qualsiasi potenziale ricorso giurisdizionale, consentendo in tal modo alle autorità competenti di affrontarle durante il processo decisionale per evitare ritardi eccessivi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia.	(24) Al fine di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente, certezza del diritto ed efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero esigere che tutte le argomentazioni pertinenti siano presentate durante la fase amministrativa della procedura che porta all'autorizzazione di un progetto, prima di qualsiasi potenziale ricorso giurisdizionale, consentendo in tal modo alle autorità competenti di affrontarle durante il processo decisionale per evitare ritardi eccessivi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia.

Or. en

Emendamento 102
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente, certezza del diritto ed efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali, di esigere che tutte le argomentazioni pertinenti siano presentate durante la fase amministrativa della procedura che porta all'autorizzazione di un progetto, prima di qualsiasi potenziale	(24) Al fine di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente, certezza del diritto ed efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali, di esigere che tutte le argomentazioni pertinenti siano presentate durante la fase amministrativa della procedura che porta all'autorizzazione di un progetto, prima di qualsiasi potenziale

ricorso giurisdizionale, consentendo in tal modo alle autorità competenti di affrontarle durante il processo decisionale per evitare ritardi eccessivi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni***, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia***.	ricorso giurisdizionale, consentendo in tal modo alle autorità competenti di affrontarle durante il processo decisionale per evitare ritardi eccessivi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 103
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Sulla scorta della dichiarazione ministeriale sull'e-government del 2017 (dichiarazione di Tallinn) e della dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del 2023, e in linea con la comunicazione della Commissione del 2025 sull'attuazione e la semplificazione "Un'Europa più semplice e più rapida"[21], la Commissione integrerà ulteriormente il principio "digitale per default", attraverso l'uso dei portafogli europei di identità digitale e dei portafogli europei delle imprese, e del principio "una tantum" nei partenariati con le autorità nazionali, regionali e locali e le agenzie dell'UE al fine di alleviare gli oneri di comunicazione e i costi di conformità. I servizi pubblici digitali con scambio transfrontaliero di dati sono disciplinati dal regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], mentre il quadro europeo di interoperabilità agevola lo scambio transfrontaliero di dati. Le autorità che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento sono tenute a istituire ***gradualmente*** una procedura completamente digitalizzata per le valutazioni ambientali, compresa la presentazione delle domande e	(25) Sulla scorta della dichiarazione ministeriale sull'e-government del 2017 (dichiarazione di Tallinn) e della dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del 2023, e in linea con la comunicazione della Commissione del 2025 sull'attuazione e la semplificazione "Un'Europa più semplice e più rapida"[21], la Commissione integrerà ulteriormente il principio "digitale per default", attraverso l'uso dei portafogli europei di identità digitale e dei portafogli europei delle imprese, e del principio "una tantum" nei partenariati con le autorità nazionali, regionali e locali e le agenzie dell'UE al fine di alleviare gli oneri di comunicazione e i costi di conformità. I servizi pubblici digitali con scambio transfrontaliero di dati sono disciplinati dal regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], mentre il quadro europeo di interoperabilità agevola lo scambio transfrontaliero di dati. Le autorità che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento sono tenute a istituire una procedura completamente digitalizzata per le valutazioni ambientali, compresa la presentazione delle domande e

l'accessibilità online delle informazioni.

_____

[21] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

[22] Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

l'accessibilità online delle informazioni.

_____

[21] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

[22] Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

Or. en

Emendamento 104
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Al fine di ridurre i costi sostenuti dai committenti dei progetti per rispettare i loro obblighi ambientali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a sostenere i costi amministrativi (prelievi) associati alle valutazioni ambientali di un progetto, in particolare nel caso dei committenti più piccoli. I costi per la preparazione dei rapporti di valutazione ambientale dovrebbero comunque essere a carico del committente del progetto. ***Questa possibilità offerta agli Stati membri mira ad agevolare i committenti più piccoli nell'applicazione pratica della legislazione dell'Unione e a rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'economia***	(26) Al fine di ridurre i costi sostenuti dai committenti dei progetti per rispettare i loro obblighi ambientali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a sostenere i costi amministrativi (prelievi) associati alle valutazioni ambientali di un progetto, in particolare nel caso dei committenti più piccoli. I costi per la preparazione dei rapporti di valutazione ambientale dovrebbero comunque essere a carico del committente del progetto.

dell'Unione.

Or. en

Emendamento 105
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Al fine di ridurre i costi sostenuti dai committenti dei progetti per rispettare i loro obblighi ambientali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a sostenere i costi amministrativi (prelievi) associati alle valutazioni ambientali di un progetto, in particolare nel caso dei committenti più piccoli. I costi per la preparazione dei rapporti di valutazione ambientale dovrebbero comunque essere a carico del committente del progetto. Questa possibilità offerta agli Stati membri mira ad agevolare i committenti più piccoli nell'applicazione pratica della legislazione dell'Unione ***e a rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'economia dell'Unione***.	(26) Al fine di ridurre i costi sostenuti dai committenti dei progetti per rispettare i loro obblighi ambientali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a sostenere i costi amministrativi (prelievi) associati alle valutazioni ambientali di un progetto, in particolare nel caso dei committenti più piccoli***, quelli considerati PMI***. I costi per la preparazione dei rapporti di valutazione ambientale dovrebbero comunque essere a carico del committente del progetto. Questa possibilità offerta agli Stati membri mira ad agevolare i committenti più piccoli ***o le piccole e medie imprese quali definiti nella raccomandazione 361/2003/CE della Commissione*** nell'applicazione pratica della legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 106
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) I committenti più piccoli possono rientrare in diverse categorie, come le piccole imprese a media capitalizzazione quali definite nella raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione[23] o le	***soppresso***

piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 361/2003/CE della Commissione[24].

---

[23] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025).

[24] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 107
Stefan Köhler, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) L'ambito di applicazione dei chiarimenti sulle garanzie della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE previsti dal presente regolamento riguarda tutte le fasi di vita dei progetti. In particolare, la ristrutturazione e la manutenzione delle infrastrutture esistenti possono occasionalmente portare all'uccisione o alla perturbazione di specie protette in modo analogo ai nuovi progetti di costruzione, senza che ciò sia frutto di una decisione intenzionale; il chiarimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applica pertanto all'intero ciclo di vita del progetto. Durante l'attuazione, il momento "prima dell'intervento" per le misure di mitigazione è considerato un "caso ideale", non un obbligo giuridico. Al fine di evitare un obbligo ex ante che

vada oltre il quadro giuridico dell'UE e ritardi significativamente le procedure di rilascio delle autorizzazioni, si chiarisce che le misure di mitigazione possono essere adottate anche durante o nel contesto immediato dell'attuazione del progetto. Nei casi in cui gli Stati membri istituiscono un fondo per la protezione delle specie gestito dallo Stato, viene creata un'alternativa giuridicamente conforme in cui la compensazione non è fornita progetto per progetto, ma su base continuativa e sintetica a livello dell'area naturale interessata. L'amministrazione statale, l'assegnazione dei fondi e il monitoraggio continuo a livello di popolazione forniscono garanzie istituzionali per un'attuazione efficace. In tale contesto, si chiarisce che una misura di mitigazione la cui elaborazione e il cui funzionamento nell'ambito di applicazione della presente variante possono comportare un ritardo del progetto di almeno 12 mesi dopo il completamento della decisione di autorizzazione non è considerata un'altra soluzione ragionevole e soddisfacente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE. Tali chiarimenti lasciano impregiudicato il livello di tutela ambientale di cui agli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE e agli articoli 5 e 9 della direttiva 2009/147/CE, ma possono addirittura aumentarlo attraverso misure a livello paesaggistico strategicamente coordinate rispetto alle singole misure su piccola scala.

Or. de

Emendamento 108
Stefan Köhler, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 ter) Nella gestione degli stanziamenti di un fondo statale per la protezione delle specie è opportuno dare priorità alle misure che combinano un'elevata efficacia ecologica con il minor uso supplementare possibile di terreni. Questi includono, in particolare, la riqualificazione dei terreni esistenti e l'uso di terreni non nocivi per l'ambiente, di inferiore valore agricolo o difficili da gestire, nella misura in cui sono particolarmente adatti per la messa in rete di biotopi o per la creazione di continuità ecologica. Ciò ha lo scopo di ridurre al minimo la concorrenza dell'uso dei terreni.

Or. de

Emendamento 109
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Affinché i compiti assegnati alle autorità a norma del presente regolamento siano svolti con un livello di qualità sufficientemente alto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il punto di contatto unico ambientale e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase delle procedure di vaglio e di valutazione ambientale, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche.	(28) Affinché i compiti assegnati alle autorità a norma del presente regolamento siano svolti con un livello di qualità sufficientemente alto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il punto di contatto unico ambientale e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase delle procedure di vaglio e di valutazione ambientale, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche. ***In questa linea, gli Stati membri sono incoraggiati a monitorare costantemente le capacità delle loro autorità e la durata delle valutazioni ambientali e di altro tipo al fine di***

adottare misure concrete per migliorare i processi.

Or. en

Emendamento 110
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Affinché i compiti assegnati alle autorità a norma del presente regolamento siano svolti con un livello di qualità sufficientemente alto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il punto di contatto unico ambientale e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase delle procedure di vaglio e di valutazione ambientale, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche.	(28) Affinché i compiti assegnati alle autorità a norma del presente regolamento***, delle direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE*** siano svolti con un livello di qualità sufficientemente alto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il punto di contatto unico ambientale e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase delle procedure di vaglio e di valutazione ambientale, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche.

Or. en

Emendamento 111
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Affinché i compiti assegnati alle autorità a norma del presente regolamento siano svolti con un livello di qualità sufficientemente alto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il punto di contatto unico ambientale e ***tutte le*** autorità	(28) Affinché i compiti assegnati alle autorità a norma del presente regolamento siano svolti con un livello di qualità sufficientemente alto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il punto di contatto unico ambientale e ***l'***autorità

competenti per qualsiasi fase delle procedure di vaglio e di valutazione ambientale, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche.	***competente*** per qualsiasi fase delle procedure di vaglio e di valutazione ambientale, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche***, anche per procedure completamente digitalizzate***.

Or. en

Emendamento 112
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Le procedure di partecipazione del pubblico e l'accesso alle informazioni ambientali dovrebbero essere garantiti conformemente al diritto dell'Unione e agli obblighi internazionali applicabili, assicurando nel contempo certezza giuridica, proporzionalità e la tempestiva realizzazione dei progetti strategici.

Or. it

Emendamento 113
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 ter) Nel valutare gli effetti ambientali di piani, programmi e progetti, occorre tenere conto del ruolo svolto dalle attività di gestione attiva della fauna selvatica, comprese le attività venatorie esercitate conformemente al diritto

dell'Unione e nazionale. Tali attività possono contribuire alla conservazione degli habitat, al monitoraggio delle specie, alla prevenzione dei danni alle colture agricole e forestali e al mantenimento dell'equilibrio tra le diverse popolazioni faunistiche, nel rispetto degli obiettivi di tutela della biodiversità.

Or. it

Emendamento 114
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Onde garantire ai committenti e agli investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di valutazione ambientale relativa a tali progetti non superi i termini prestabiliti. Per accelerare lo sviluppo dei progetti è opportuno introdurre tempistiche chiare per le decisioni che le autorità competenti devono adottare nel corso della procedura di valutazione ambientale sulla base di una domanda completa. Il tempo necessario alla realizzazione del progetto vero e proprio non dovrebbe essere computato ai fini del calcolo delle suddette tempistiche, tranne quando coincide con altre fasi amministrative della procedura di valutazione ambientale. In casi eccezionali connessi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto proposto, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare le tempistiche. Tali casi eccezionali ***potrebbero riguardare*** circostanze impreviste che determinano la necessità di integrare o completare le valutazioni ambientali	(30) Onde garantire ai committenti e agli investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di valutazione ambientale relativa a tali progetti non superi i termini prestabiliti. Per accelerare lo sviluppo dei progetti è opportuno introdurre tempistiche chiare per le decisioni che le autorità competenti devono adottare nel corso della procedura di valutazione ambientale***, compresa la necessità di determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale,*** sulla base della domanda completa***, e fino al rilascio, al rigetto o all'adozione della pertinente decisione o autorizzazione a seguito della procedura di valutazione ambientale***. Il tempo necessario alla realizzazione del progetto vero e proprio non dovrebbe essere computato ai fini del calcolo delle suddette tempistiche, tranne quando coincide con altre fasi amministrative della procedura di valutazione ambientale. In casi eccezionali connessi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto proposto, gli Stati membri

relative al progetto.	dovrebbero poter prorogare le tempistiche***, sulla base di criteri chiari e fatto salvo il diritto del richiedente di contestare tale proroga conformemente al diritto nazionale***. Tali casi eccezionali ***dovrebbero essere limitati a*** circostanze impreviste che determinano la necessità di integrare o completare le valutazioni ambientali relative al progetto.

Or. en

Emendamento 115
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Al termine delle consultazioni con il pubblico interessato, con le autorità locali e regionali e con altre autorità che potrebbero essere interessate per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, nonché con altri Stati membri, se necessario, le autorità competenti dovrebbero riconoscere la completezza delle informazioni fornite dal committente del progetto. Prima di questo riconoscimento è opportuno che le autorità competenti possano chiedere informazioni supplementari per poter prendere una decisione con cognizione di causa sugli effetti ambientali del progetto. ***Dopo il riconoscimento, a meno che non si presentino circostanze specifiche, al committente non può più essere chiesto di fornire nuove informazioni.***	(32) Al termine delle consultazioni con il pubblico interessato, con le autorità locali e regionali e con altre autorità che potrebbero essere interessate per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, nonché con altri Stati membri, se necessario, le autorità competenti dovrebbero riconoscere la completezza delle informazioni fornite dal committente del progetto. Prima di questo riconoscimento è opportuno che le autorità competenti possano chiedere informazioni supplementari per poter prendere una decisione con cognizione di causa sugli effetti ambientali del progetto.

Or. en

Emendamento 116
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Gli scambi tra le autorità competenti e i committenti dovrebbero essere semplificati e armonizzati consentendo che avvengano attraverso l'uso dei portafogli europei delle imprese istituiti a norma della [OP: aggiungere – proposta di regolamento relativo all'istituzione dei portafogli europei delle imprese], che offrono ai committenti una piattaforma sicura, standardizzata e interoperabile attraverso cui interagire con le autorità competenti grazie a una trasmissione efficiente ed efficace delle informazioni richieste, insieme alla garanzia di un livello elevato di protezione dei dati, cibersicurezza e integrità delle informazioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 117
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) La costruzione, il funzionamento e la disattivazione dei progetti possono comportare l'uccisione o la perturbazione accidentale di specie di uccelli protette a norma della direttiva 2009/147/CE e di altre specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE. La portata dell'uccisione o della perturbazione può variare in funzione del tipo di progetto e di come è progettato, dell'importanza ecologica della zona per le specie e della loro presenza nella zona. Questi progetti dovrebbero tuttavia includere adeguate misure di mitigazione e l'uso delle	***soppresso***

migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre gli effetti negativi a livelli trascurabili.

Or. en

Emendamento 118
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) La costruzione, il funzionamento e la disattivazione dei progetti possono comportare l'uccisione o la perturbazione accidentale di specie di uccelli protette a norma della direttiva 2009/147/CE e di altre specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE. La portata dell'uccisione o della perturbazione può variare in funzione del tipo di progetto e di come è progettato, dell'importanza ecologica della zona per le specie e della loro presenza nella zona. ***Questi progetti dovrebbero tuttavia*** includere adeguate misure di mitigazione e l'uso delle migliori tecnologie disponibili ***per*** prevenire ***o ridurre gli*** effetti negativi ***a livelli trascurabili***.	(34) La costruzione, il funzionamento e la disattivazione dei progetti possono comportare l'uccisione o la perturbazione accidentale di specie di uccelli protette a norma della direttiva 2009/147/CE e di altre specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE. La portata dell'uccisione o della perturbazione può variare in funzione del tipo di progetto e di come è progettato, dell'importanza ecologica della zona per le specie e della loro presenza nella zona. ***Per garantire che tali progetti siano compatibili con gli obiettivi della direttiva Uccelli e della direttiva Habitat, è opportuno*** includere ***nella progettazione e nel funzionamento del progetto*** adeguate misure di mitigazione e l'uso delle migliori tecnologie disponibili ***e delle più recenti conoscenze scientifiche***. ***Tali misure di mitigazione dovrebbero essere concepite in modo da ridurre al minimo, per quanto possibile, l'uccisione o la perturbazione accidentale e dovrebbero essere valutate dall'autorità competente sulla base di elementi oggettivi, tra cui la capacità di conseguire gli obiettivi di protezione delle direttive e la capacità di*** prevenire effetti negativi ***sulla popolazione delle specie interessate, valutati alla luce del loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area di ripartizione naturale***. ***La gerarchia della mitigazione, in base alla***

quale i committenti esplorano innanzitutto alternative che eviterebbero o ridurrebbero ulteriormente l'uccisione o la perturbazione, dovrebbe rimanere un principio fondamentale che guida lo sviluppo del progetto. Inoltre, dovrebbero essere presi in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dall'interazione di questo progetto con altri piani, progetti e attività esistenti o approvati nella stessa area geografica, in quanto gli impatti accidentali di più progetti possono minacciare cumulativamente le popolazioni anche se i singoli progetti soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 119
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) La costruzione, il funzionamento e la disattivazione dei progetti possono comportare l'uccisione o la perturbazione accidentale di specie di uccelli protette a norma della direttiva 2009/147/CE e di altre specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE. La portata dell'uccisione o della perturbazione può variare in funzione del tipo di progetto e di come è progettato, dell'importanza ecologica della zona per le specie e della loro presenza nella zona. Questi progetti dovrebbero tuttavia includere adeguate misure di mitigazione ***e l'uso delle migliori tecnologie disponibili*** per prevenire o ridurre gli effetti negativi a livelli trascurabili.	(34) La costruzione, il funzionamento e la disattivazione dei progetti possono comportare l'uccisione o la perturbazione accidentale di specie di uccelli protette a norma della direttiva 2009/147/CE e di altre specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE. La portata dell'uccisione o della perturbazione può variare in funzione del tipo di progetto e di come è progettato, dell'importanza ecologica della zona per le specie e della loro presenza nella zona. Questi progetti dovrebbero tuttavia includere adeguate misure di mitigazione per prevenire o ridurre gli effetti negativi a livelli trascurabili.

Or. en

Emendamento 120
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le misure di mitigazione dovrebbero essere adeguate e proporzionate, garantendo, sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, che eventuali effetti residui non incidano negativamente sulle popolazioni delle specie interessate. Il livello delle misure di mitigazione deve pertanto corrispondere al grado di rischio e alla vulnerabilità delle specie, senza andare oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo. Sebbene nell'ambito della valutazione della proporzionalità sia opportuno prendere in considerazione anche il costo della mitigazione, i fattori economici da soli non dovrebbero giustificare la rinuncia a prendere le misure necessarie né fungere da motivo per respingere misure di mitigazione efficaci.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 121
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le misure di mitigazione dovrebbero essere adeguate e proporzionate, garantendo, sulla base ***dei*** migliori dati scientifici ***disponibili, che eventuali effetti residui non incidano negativamente sulle*** popolazioni delle specie interessate. Il livello delle misure di mitigazione deve pertanto corrispondere al grado di rischio e alla vulnerabilità delle	(35) Le misure di mitigazione dovrebbero essere adeguate e proporzionate, garantendo, sulla base ***delle*** migliori ***tecnologie disponibili e dei più recenti*** dati scientifici***, che sia preservato il mantenimento delle*** popolazioni delle specie interessate ***in uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area di ripartizione naturale, nonostante***

specie, senza andare oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo. Sebbene nell'ambito della valutazione della proporzionalità sia opportuno prendere in considerazione anche il costo della mitigazione, i fattori economici da soli non dovrebbero giustificare la rinuncia a prendere le misure necessarie né fungere da motivo per respingere misure di mitigazione efficaci.	***l'eventuale esistenza di impatti negativi sui singoli esemplari di tali specie***. Il livello delle misure di mitigazione deve pertanto corrispondere al grado di rischio e alla vulnerabilità delle specie***, prestando particolare attenzione alle specie elencate come specie prioritarie ai sensi dell'allegato II della direttiva Habitat, alle specie di cui si riscontra un calo delle popolazioni e alle specie soggette a protezione internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, della convenzione sulle specie migratorie o di altri accordi internazionali***, senza andare oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo. Sebbene nell'ambito della valutazione della proporzionalità sia opportuno prendere in considerazione anche il costo della mitigazione, i fattori economici da soli non dovrebbero giustificare la rinuncia a prendere le misure necessarie né fungere da motivo per respingere misure di mitigazione efficaci.
	Or. en

Emendamento 122
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le misure di mitigazione dovrebbero ***essere adeguate e proporzionate, garantendo, sulla base dei*** migliori dati scientifici disponibili***, che eventuali effetti residui non incidano negativamente sulle popolazioni*** delle specie interessate***. Il livello delle misure di mitigazione deve pertanto corrispondere al grado di rischio e alla vulnerabilità delle specie, senza andare oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo***. ***Sebbene nell'ambito della valutazione della proporzionalità sia opportuno***	(35) Le misure di mitigazione ***applicate nel quadro delle deroghe al regime di rigorosa protezione*** dovrebbero ***basarsi sui*** migliori dati scientifici disponibili ***e contribuire al mantenimento*** delle specie interessate ***protette in uno stato di conservazione soddisfacente***.

prendere in considerazione anche il costo della mitigazione, i fattori economici da soli non dovrebbero giustificare la rinuncia a prendere le misure necessarie né fungere da motivo per respingere misure di mitigazione efficaci.

Or. en

Emendamento 123
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le misure di mitigazione dovrebbero essere adeguate e proporzionate, garantendo, sulla base dei ***migliori*** dati scientifici disponibili, che eventuali effetti residui non incidano negativamente sulle popolazioni delle specie interessate. Il livello delle misure di mitigazione deve pertanto corrispondere al grado di rischio e alla vulnerabilità delle specie, senza andare oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo. Sebbene nell'ambito della valutazione della proporzionalità sia opportuno prendere in considerazione anche il costo della mitigazione, i fattori economici da soli non dovrebbero giustificare la rinuncia a prendere le misure necessarie né fungere da motivo per respingere misure di mitigazione efficaci.	(35) Le misure di mitigazione dovrebbero essere adeguate e proporzionate, garantendo, sulla base dei dati scientifici disponibili, che eventuali effetti residui non incidano negativamente sulle popolazioni delle specie interessate. Il livello delle misure di mitigazione deve pertanto corrispondere al grado di rischio e alla vulnerabilità delle specie, senza andare oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo. Sebbene nell'ambito della valutazione della proporzionalità sia opportuno prendere in considerazione anche il costo della mitigazione, i fattori economici da soli non dovrebbero giustificare la rinuncia a prendere le misure necessarie né fungere da motivo per respingere misure di mitigazione efficaci.

Or. en

Emendamento 124
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Gli obiettivi di razionalizzazione e coordinamento delle procedure di valutazione ambientale non dovrebbero comportare una riduzione del livello di protezione delle specie protette a norma delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. I divieti e gli obblighi di protezione stabiliti da tali direttive, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dovrebbero continuare ad applicarsi integralmente. Le misure volte a migliorare l'efficienza delle procedure di autorizzazione e di valutazione dovrebbero concentrarsi sulla pianificazione precoce, sulla prevenzione degli impatti, sul miglioramento della capacità amministrativa e sull'efficace applicazione delle misure di mitigazione, senza modificare le prescrizioni sostanziali della legislazione dell'Unione in materia di natura.

Or. en

Emendamento 125
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Qualora l'attuazione di piani, programmi o progetti comporti effetti accidentali su nidi, uova o piante protette, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di valutare se misure di mitigazione adeguate e proporzionate evitino impatti negativi significativi sulla popolazione o sullo stato di conservazione delle specie interessate.

Or. en

Emendamento 126
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Nel determinare se i progetti possono rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione sulla valutazione dell'interesse pubblico prevalente a norma del presente regolamento, è opportuno considerare in particolare la loro natura strategica, se contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione, l'uso efficiente delle risorse e la resilienza, nonché la probabilità che abbiano o meno un effetto significativo sull'ambiente. Nell'imminente atto legislativo sull'economia circolare, anche i progetti che riguardano la prevenzione, la raccolta differenziata, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere definiti strategici, dato il loro contributo importante all'economia circolare. Nel prossimo atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, anche i progetti relativi alla decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e quelli situati in zone di accelerazione industriale dovrebbero essere definiti strategici, data la loro importanza per la resilienza e la decarbonizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 127
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Nel determinare se i progetti possono rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione sulla valutazione dell'interesse pubblico prevalente a norma del presente regolamento, è opportuno considerare in particolare la loro natura strategica, se contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione, l'uso efficiente delle risorse e la resilienza, nonché la probabilità che abbiano o meno un effetto significativo sull'ambiente. Nell'imminente atto legislativo sull'economia circolare, anche i progetti che riguardano la prevenzione, la raccolta differenziata, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere definiti strategici, dato il loro contributo importante all'economia circolare. Nel prossimo atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, anche i progetti relativi alla decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e quelli situati in zone di accelerazione industriale dovrebbero essere definiti strategici, data la loro importanza per la resilienza e la decarbonizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 128
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Nel determinare se i progetti possono rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione sulla valutazione dell'interesse pubblico prevalente a norma del presente	(36) Nel determinare se i progetti possono rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione sulla valutazione dell'interesse pubblico prevalente a norma del presente

regolamento, è opportuno considerare in particolare la loro natura strategica, se contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione, l'uso efficiente delle risorse e la resilienza, nonché la probabilità che abbiano o meno un effetto significativo sull'ambiente. Nell'imminente atto legislativo sull'economia circolare, anche i progetti che riguardano la prevenzione, la raccolta differenziata, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere definiti strategici, dato il loro contributo importante all'economia circolare. Nel prossimo atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, anche i progetti relativi alla decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e quelli situati in zone di accelerazione industriale dovrebbero essere definiti strategici, data la loro importanza per la resilienza e la decarbonizzazione.	regolamento, è opportuno considerare in particolare la loro natura strategica, se contribuiscono agli obiettivi di ***competitività europea, sicurezza degli approvvigionamenti, resilienza economica, sicurezza energetica, uso efficiente delle risorse e*** decarbonizzazione, l'uso efficiente delle risorse e la resilienza, nonché la probabilità che abbiano o meno un effetto significativo sull'ambiente. Nell'imminente atto legislativo sull'economia circolare, anche i progetti che riguardano la prevenzione, la raccolta differenziata, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere definiti strategici, dato il loro contributo importante all'economia circolare. Nel prossimo atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, anche i progetti relativi alla decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e quelli situati in zone di accelerazione industriale dovrebbero essere definiti strategici, data la loro importanza per la resilienza e la decarbonizzazione.

Or. it

Emendamento 129
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Nel determinare se i progetti possono rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione sulla valutazione dell'interesse pubblico prevalente a norma del presente regolamento, è opportuno considerare in particolare la loro natura strategica, se contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione, l'uso efficiente delle risorse e la resilienza, nonché la probabilità	(36) Nel determinare se i progetti possono rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione sulla valutazione dell'interesse pubblico prevalente a norma del presente regolamento, è opportuno considerare in particolare la loro natura strategica, se contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione, l'uso efficiente delle risorse e la resilienza, nonché la probabilità

che abbiano o meno un effetto significativo sull'ambiente. Nell'imminente atto legislativo sull'economia circolare, anche i progetti che riguardano la prevenzione, la raccolta differenziata, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere definiti strategici, dato il loro contributo importante all'economia circolare. Nel prossimo atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, anche i progetti relativi alla decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e quelli situati in zone di accelerazione industriale dovrebbero essere definiti strategici, data la loro importanza per la resilienza e la decarbonizzazione.

che abbiano o meno un effetto significativo sull'ambiente. Nell'imminente atto legislativo sull'economia circolare, anche i progetti che riguardano la prevenzione, la raccolta differenziata, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere definiti strategici, dato il loro contributo importante all'economia circolare. Nel prossimo atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, anche i progetti relativi alla decarbonizzazione ***e alla profonda trasformazione industriale*** delle industrie ad alta intensità energetica***, in particolare i progetti industriali congiunti a tecnologia pulita e ad alta intensità energetica,*** e quelli situati in zone di accelerazione industriale dovrebbero essere definiti strategici, data la loro importanza per la resilienza e la decarbonizzazione.

Or. en

Emendamento 130
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Nel determinare se i progetti possono rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione sulla valutazione dell'interesse pubblico prevalente a norma del presente regolamento, è opportuno considerare in particolare la loro natura strategica, se contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione***,*** l'uso efficiente delle risorse ***e la resilienza***, nonché la probabilità che abbiano o meno un effetto significativo sull'ambiente. Nell'imminente atto legislativo sull'economia circolare, anche i progetti che riguardano la prevenzione, la raccolta differenziata, il	(36) Nel determinare se i progetti possono rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione sulla valutazione dell'interesse pubblico prevalente a norma del presente regolamento, è opportuno considerare in particolare la loro natura strategica ***riconosciuta dalla legislazione dell'UE***, se contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione ***o*** l'uso efficiente delle risorse, nonché la probabilità che abbiano o meno un effetto significativo sull'ambiente. Nell'imminente atto legislativo sull'economia circolare, anche i progetti che riguardano la prevenzione, la raccolta

riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere definiti strategici, dato il loro contributo importante all'economia circolare. Nel prossimo atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, anche i progetti relativi alla decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e quelli situati in zone di accelerazione industriale dovrebbero essere definiti strategici, data la loro importanza per la resilienza e la decarbonizzazione.	differenziata, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere definiti strategici, dato il loro contributo importante all'economia circolare. Nel prossimo atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, anche i progetti relativi alla decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e quelli situati in zone di accelerazione industriale dovrebbero essere definiti strategici, data la loro importanza per la resilienza e la decarbonizzazione.
	Or. en

Emendamento 131
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) La presunzione secondo cui determinati progetti sviluppati per settori o categorie strategici devono essere considerati di interesse pubblico e si presume che abbiano un interesse pubblico prevalente e servano gli interessi della salute e della sicurezza pubbliche non dovrebbe essere intesa come un'esenzione di tali progetti dalle valutazioni ambientali o dalle procedure di vaglio richieste dal diritto dell'Unione. Tale presunzione riguarda solo la valutazione dell'interesse pubblico, dell'interesse pubblico prevalente, della salute pubblica e dei criteri di sicurezza pubblica qualora, a seguito della pertinente valutazione ambientale, sia necessaria una deroga o un'esenzione per la realizzazione del progetto a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo

16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. Dovrebbe consentire alle autorità competenti di adottare decisioni più rapide e con una maggiore certezza giuridica in merito a tali criteri, a seguito di un adeguato bilanciamento degli interessi nel singolo caso, lasciando impregiudicate le altre condizioni stabilite in tali direttive. Tali condizioni comprendono, se del caso ai sensi della direttiva applicabile, l'assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti, l'adozione di misure praticabili per evitare o ridurre gli effetti negativi, l'adozione di misure compensative ove necessario, la protezione della coerenza globale di Natura 2000 e il mantenimento di specie protette in uno stato di conservazione soddisfacente.

Or. en

Emendamento 132
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Nell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono che gli obblighi procedurali e documentali imposti ai proprietari e ai conduttori di aziende agricole siano limitati a quanto strettamente necessario per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, evitando duplicazioni amministrative e oneri sproporzionati che possano compromettere la competitività delle imprese agricole europee.

Or. it

Emendamento 133
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 ter) Nel perseguire gli obiettivi ambientali del presente regolamento, è opportuno assicurare un adeguato equilibrio con la competitività del settore agricolo e agroalimentare europeo, la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e la sostenibilità economica delle imprese agricole, riconoscendo il ruolo essenziale degli agricoltori nella gestione del territorio, nella tutela del paesaggio e nella conservazione delle risorse naturali.

Or. it

Emendamento 134
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Servono procedure prevedibili, più semplici e più rapide per le valutazioni ambientali condotte nel contesto delle procedure di autorizzazione nazionali generali, così da garantire la sicurezza degli investimenti necessaria allo sviluppo effettivo dei progetti, che data l'attuale congiuntura può essere particolarmente importante in alcuni settori dell'economia. Nell'ambito del pacchetto di strumenti la legislazione settoriale dell'Unione può pertanto anche disporre, conformemente al presente regolamento, che i piani, i programmi e i progetti in determinati settori o categorie siano considerati urgenti a livello nazionale e	***soppresso***

ricevano uno status prioritario, nella misura in cui il diritto nazionale preveda iter accelerati in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie ad essi inerenti, garantendo nel contempo il diritto di accesso alla giustizia e alla difesa, se e nella misura in cui il diritto nazionale preveda tali iter accelerati.

Or. en

Emendamento 135
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) ***Servono procedure prevedibili, più semplici e più rapide per le valutazioni ambientali condotte nel contesto delle procedure di autorizzazione nazionali generali, così da garantire la sicurezza degli investimenti necessaria allo sviluppo effettivo dei progetti, che data l'attuale congiuntura può essere particolarmente importante in alcuni settori dell'economia. Nell'ambito del pacchetto di strumenti la legislazione settoriale dell'Unione può pertanto anche disporre, conformemente al presente regolamento, che*** i piani, i programmi e i progetti in determinati settori o categorie siano considerati urgenti a livello nazionale e ricevano uno status prioritario, nella misura in cui il diritto nazionale preveda iter accelerati in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie ad essi inerenti, garantendo nel contempo il diritto di accesso alla giustizia e alla difesa, se e nella misura in cui il diritto nazionale preveda tali iter accelerati.	(37) ***Spetta agli Stati membri decidere se*** i piani, i programmi e i progetti in determinati settori o categorie siano considerati urgenti a livello nazionale e ricevano uno status prioritario, nella misura in cui il diritto nazionale preveda iter accelerati in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie ad essi inerenti, garantendo nel contempo il diritto di accesso alla giustizia e alla difesa, se e nella misura in cui il diritto nazionale preveda tali iter accelerati.

Or. en

Emendamento 136
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Servono procedure prevedibili, più semplici e più rapide per le valutazioni ambientali condotte nel contesto delle procedure di autorizzazione nazionali generali, così da garantire la sicurezza degli investimenti necessaria allo sviluppo effettivo dei progetti, che data l'attuale congiuntura può essere particolarmente importante in alcuni settori ***dell'economia***. ***Nell'ambito del pacchetto di strumenti*** la legislazione settoriale dell'Unione può pertanto anche disporre, conformemente al presente regolamento, che i piani, i programmi e i progetti in ***determinati*** settori o categorie siano considerati urgenti a livello nazionale e ricevano uno status prioritario, nella misura in cui il diritto nazionale preveda iter accelerati in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie ad essi inerenti, garantendo nel contempo il diritto di accesso alla giustizia e alla difesa, se e nella misura in cui il diritto nazionale preveda tali iter accelerati.	(37) Servono procedure prevedibili, più semplici e più rapide per le valutazioni ambientali condotte nel contesto delle procedure di autorizzazione nazionali generali, così da garantire la sicurezza degli investimenti necessaria allo sviluppo effettivo dei progetti, che data l'attuale congiuntura può essere particolarmente importante in alcuni settori ***che contribuiscono alla decarbonizzazione e all'autonomia strategica, che sono particolarmente rilevanti***. La legislazione settoriale dell'Unione può pertanto anche disporre, conformemente al presente regolamento, che i piani, i programmi e i progetti in ***tali*** settori o categorie siano considerati urgenti a livello nazionale e ricevano uno status prioritario, nella misura in cui il diritto nazionale preveda iter accelerati ***nelle procedure di valutazione ambientale e*** in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie ad essi inerenti, ***che dovrebbero essere concentrati in un unico foro,*** garantendo nel contempo il diritto di accesso alla giustizia e alla difesa, se e nella misura in cui il diritto nazionale preveda tali iter accelerati.

Or. en

Emendamento 137
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per individuare i progetti strategici per la costruzione e la ristrutturazione di edifici residenziali a prezzi accessibili o alloggi sociali, nonché le infrastrutture necessarie che servono direttamente tali edifici.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Il considerando comporta un'estensione ingiustificata del ruolo della Commissione nell'edilizia abitativa, nell'urbanistica e nella pianificazione territoriale.

Emendamento 138
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per individuare i progetti strategici per la costruzione e la ristrutturazione di edifici residenziali a prezzi accessibili o alloggi sociali, nonché le infrastrutture necessarie che servono direttamente tali edifici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 139
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per individuare i progetti strategici per la costruzione e la ristrutturazione di edifici residenziali a prezzi accessibili o alloggi sociali, nonché le infrastrutture necessarie che servono direttamente tali edifici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 140
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per individuare i progetti strategici per la costruzione e la ristrutturazione di edifici residenziali a prezzi accessibili o alloggi sociali, nonché le infrastrutture necessarie che servono direttamente tali edifici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 141
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 bis) Le procedure di valutazione ambientale costituiscono una salvaguardia essenziale per la tutela della salute, della biodiversità e dell'ambiente. L'istituzione di regimi procedurali speciali per le categorie di progetti designati come "strategici" rischia di creare disparità di trattamento tra settori e progetti e può indebolire l'applicazione coerente del diritto ambientale dell'Unione. Date le difficoltà intrinseche nella definizione di settori o progetti strategici nel diritto dell'Unione, le misure di accelerazione non dovrebbero conferire un trattamento privilegiato a settori economici specifici e dovrebbero rimanere soggette alle stesse salvaguardie ambientali, ai requisiti di partecipazione del pubblico e al controllo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 142
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) Al fine di garantire la coerenza del quadro giuridico applicabile alle valutazioni ambientali ed evitare un'ulteriore frammentazione delle stesse, è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni sulle valutazioni ambientali contenute in alcune normative settoriali dell'Unione esistenti. La futura legislazione settoriale dell'Unione dovrebbe, se del caso, tenere conto del quadro istituito dal presente regolamento. Per consentire la semplificazione orizzontale e le sovrapposizioni normative è pertanto

opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1735 [regolamento sull'industria a zero emissioni nette], il regolamento (UE) 2024/1252 [CRMA] e il regolamento (UE) 2023/1781 [regolamento sui chip].

Or. en

Emendamento 143
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) Alla luce del mutato contesto di sicurezza in Europa, la prontezza alla difesa e la preparazione civile richiedono maggiore certezza giuridica e flessibilità. I progetti, i piani e i programmi che servono la difesa o la preparazione o la risposta alle emergenze civili sono spesso a duplice uso o integrati con le infrastrutture civili. I riferimenti esistenti a progetti, piani o programmi che perseguono tali finalità sono pertanto troppo restrittivi. Il presente regolamento dovrebbe garantire che gli obblighi di valutazione ambientale dell'Unione non ostacolino tali progetti, preservando nel contempo la capacità degli Stati membri di applicare gli obblighi nazionali di valutazione, consultazione o informazione.

Or. en

Emendamento 144
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica alle valutazioni ambientali e al vaglio di piani, programmi e progetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive ***2000/60/CE,*** 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE.	Il presente regolamento si applica alle valutazioni ambientali e al vaglio di piani, programmi e progetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE. ***Nessuna disposizione del presente regolamento pregiudica la valutazione indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, compresa la valutazione dell'interesse pubblico prevalente e l'esame delle alternative caso per caso.***

Or. en

Emendamento 145
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento ***si applica alle*** valutazioni ambientali e ***al*** vaglio di piani, programmi e progetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE.	Il presente regolamento ***stabilisce le norme per l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento delle*** valutazioni ambientali e ***il*** vaglio di piani, programmi e progetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE.

Or. en

Emendamento 146
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "conclusione motivata": parere o decisione dell'autorità competente che conclude l'esame degli effetti ambientali di un progetto;	a) "conclusione motivata": parere o decisione dell'autorità competente che conclude l'esame degli effetti ambientali ***significativi*** di un progetto;

Or. en

Emendamento 147
Jeannette Baljeu, Olivier Chastel, Katri Kulmuni, Engin Eroglu, Ana Vasconcelos, Ilhan Kyuchyuk, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) "vaglio nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio": la valutazione preliminare volta a stabilire se un piano o un progetto possa avere effetti significativi su un sito, individualmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, alla luce degli obiettivi di conservazione del sito in questione. Per le modifiche dei progetti legittimi esistenti, tale vaglio riflette il cambiamento effettivo rispetto alla situazione di riferimento legittima e tiene conto delle caratteristiche del progetto, comprese le riduzioni delle emissioni o altri miglioramenti, che sono direttamente collegate al piano o al progetto in esame e ad esso inerenti. Ciò lascia impregiudicata la valutazione di qualsiasi altro probabile effetto significativo sul sito interessato, compresi gli effetti cumulativi.

Or. en

Motivazione

This amendment introduces a clear definition of screening under Article 6(3) of the Habitats Directive in the context of this Regulation. It clarifies that, for modifications of existing lawful

projects, screening should reflect the actual change compared to the lawful baseline and may take into account project characteristics that are directly linked to and inherent in the project. This avoids overly abstract assessments that ignore emission reductions or other improvements inherent to the project, while maintaining the precautionary approach, the assessment of cumulative effects and the conservation objectives of the site concerned.

Emendamento 148
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) "procedura congiunta": una procedura in cui un'autorità competente prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto e, se del caso, di un piano o di un programma, richiesta dalle direttive pertinenti e che si traduce in un'unica valutazione consolidata, in un'unica decisione o in un unico insieme di decisioni adottate nell'ambito dello stesso quadro procedurale.

Or. en

Emendamento 149
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) "subordinazione e coordinamento procedurali funzionali": l'obbligo per le autorità e gli organismi competenti coinvolti nelle procedure di vaglio o di valutazione ambientale di agire, ai fini della gestione procedurale, sotto la direzione procedurale del punto di contatto unico ambientale o dell'autorità responsabile del coordinamento

procedurale, mantenendo nel contempo i loro poteri e le loro responsabilità per quanto riguarda la sostanza, la qualità e la completezza della valutazione;

Or. en

Emendamento 150
Jeannette Baljeu, Olivier Chastel, Katri Kulmuni, Engin Eroglu, Ana Vasconcelos, Ilhan Kyuchyuk, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) "situazione di riferimento legittima": per una modifica di un progetto legittimo esistente, la situazione legalmente autorizzata e di fatto esistente di tale progetto al momento del vaglio, comprese le pressioni ambientali che possono continuare lecitamente senza tale modifica ed escludendo attività o pressioni non autorizzate, scadute o puramente ipotetiche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento definisce la situazione di riferimento legittima al fine di garantire la certezza del diritto nella valutazione delle modifiche dei progetti legittimi esistenti. Chiarisce che possono essere prese in considerazione solo le attività legalmente autorizzate e di fatto esistenti, consentendo in tal modo di valutare reali miglioramenti della sostenibilità rispetto all'attuale situazione legittima, escludendo nel contempo le attività non autorizzate, scadute o puramente ipotetiche.

Emendamento 151
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) "percorso procedurale unico": le fasi e i canali procedurali unici attraverso i quali, per i piani, i programmi o i progetti soggetti a procedure di vaglio, valutazione ambientale, rilascio delle autorizzazioni e autorizzazione a norma del diritto dell'Unione o nazionale, il committente presenta informazioni, riceve orientamenti procedurali e richieste di informazioni ed è informato delle fasi procedurali e dell'esito di tali procedure.

Or. en

Emendamento 152
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies) Per progetti strategici si intendono i progetti riconosciuti come strategici dal diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 153
Katri Kulmuni, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. "valutazione ambientale": le valutazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/42/CE, dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE e dell'articolo

6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. Poiché si propone di sopprimere l'articolo 5, anche la definizione di lavori importanti (articolo 2, paragrafo 2, lettera f)) dovrebbe essere soppressa. Analogamente, la definizione di modifiche volte a garantire la decarbonizzazione dovrebbe essere soppressa in quanto la frase non è più utilizzata nel presente regolamento (articolo 2, paragrafo 2, lettera g)).

Or. en

Motivazione

Considerando 9 / articolo 2: il considerando 9 elenca le valutazioni ambientali e le valutazioni appropriate. Per chiarire l'ambito di applicazione della definizione di "valutazione ambientale" contenuta nel regolamento, è opportuno includerla nelle definizioni di cui all'articolo 2. Le valutazioni ambientali ai sensi delle direttive contemplate dal regolamento dovrebbero essere definite esplicitamente, ossia menzionare gli articoli pertinenti di ciascuna direttiva.

Emendamento 154
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [OP: inserire – sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri istituiscono o designano ***punti*** di contatto ***unici ambientali*** al livello amministrativo pertinente per le valutazioni ambientali. ***Al*** punto di contatto unico ***spetta agevolare e coordinare*** tutti gli aspetti delle valutazioni ambientali a norma del presente regolamento, ivi compreso fornire informazioni sul momento in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.	1. Entro il [OP: inserire – sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri istituiscono o designano ***un punto*** di contatto ***unico ambientale*** al livello amministrativo pertinente per le valutazioni ambientali. ***Il*** punto di contatto unico ***ambientale è responsabile della subordinazione procedurale funzionale, dell'agevolazione e del coordinamento di*** tutti gli aspetti delle valutazioni ambientali a norma del presente regolamento, ivi compreso fornire informazioni sul momento in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 7 del presente regolamento. ***Il punto di contatto unico è responsabile***

della gestione di un percorso procedurale unico, anche fornendo orientamenti procedurali ai committenti durante l'intera procedura di valutazione ambientale e di rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le responsabilità del committente per la preparazione e il contenuto della valutazione ambientale e della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 155
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [OP: inserire – sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri istituiscono o designano punti di contatto unici ambientali al livello amministrativo pertinente per le valutazioni ambientali. Al punto di contatto unico spetta agevolare e coordinare tutti gli aspetti delle valutazioni ambientali a norma del presente regolamento, ivi compreso fornire informazioni sul momento in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.	1. Entro il [OP: inserire – sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri istituiscono o designano punti di contatto unici ambientali al livello amministrativo pertinente per le valutazioni ambientali. Al punto di contatto unico spetta agevolare e coordinare tutti gli aspetti delle valutazioni ambientali a norma del presente regolamento, ivi compreso fornire informazioni sul momento in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 7 del presente regolamento. ***Il punto di contatto unico ambientale è l'unico punto di contatto che il committente usa per le valutazioni ambientali a norma del presente regolamento. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale.***

Or. en

Emendamento 156
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la procedura generale di rilascio di autorizzazione ai sensi di altra legislazione unionale o nazionale richiede un punto di contatto unico, il punto di contatto unico ambientale di cui al paragrafo 1 è quello istituito per tale procedura generale di rilascio di autorizzazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a preservare la flessibilità degli Stati membri nell'organizzazione delle procedure di autorizzazione e amministrative. Sebbene un punto di contatto unico possa essere uno strumento utile per facilitare la comunicazione con i committenti dei progetti, il diritto dell'Unione non dovrebbe prescrivere in dettaglio in che modo le autorità nazionali debbano strutturare, fondere o gestire tali punti di contatto. Gli Stati membri dovrebbero poter basarsi sulle strutture amministrative e sugli strumenti digitali esistenti, evitare duplicazioni e adattare le procedure ai rispettivi sistemi giuridici e istituzionali nazionali.

Emendamento 157
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Se la*** procedura generale di rilascio di autorizzazione ai sensi di altra legislazione unionale o nazionale ***richiede un punto di contatto unico***, il punto di contatto unico ambientale di cui al paragrafo 1 è quello istituito per tale procedura generale di rilascio di autorizzazione.	2. ***Qualora esista o sia previsto dal diritto nazionale un punto di contatto unico o uno sportello unico per i piani, i programmi o i progetti o per una*** procedura generale di rilascio di autorizzazione ai sensi di altra legislazione unionale o nazionale, il punto di contatto unico ambientale di cui al paragrafo 1 è quello istituito per tale procedura generale di rilascio di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 158
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono gli strumenti per aiutare i committenti a individuare, sul portale online creato a norma dell'articolo 10, il punto di contatto istituito o designato adatto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a preservare la flessibilità degli Stati membri nell'organizzazione delle procedure di autorizzazione e amministrative. Sebbene un punto di contatto unico possa essere uno strumento utile per facilitare la comunicazione con i committenti dei progetti, il diritto dell'Unione non dovrebbe prescrivere in dettaglio in che modo le autorità nazionali debbano strutturare, fondere o gestire tali punti di contatto. Gli Stati membri dovrebbero poter basarsi sulle strutture amministrative e sugli strumenti digitali esistenti, evitare duplicazioni e adattare le procedure ai rispettivi sistemi giuridici e istituzionali nazionali.

Emendamento 159
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Paragrafo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il punto di contatto unico ambientale svolge esclusivamente funzioni di coordinamento e amministrative e non sostituisce le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della legislazione ambientale dell'Unione, né prevale su tali responsabilità o vi pone dei limiti.

Or. en

Emendamento 160
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il punto di contatto unico ambientale istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto che il committente usa per le valutazioni ambientali a norma del presente regolamento. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a preservare la flessibilità degli Stati membri nell'organizzazione delle procedure di autorizzazione e amministrative. Sebbene un punto di contatto unico possa essere uno strumento utile per facilitare la comunicazione con i committenti dei progetti, il diritto dell'Unione non dovrebbe prescrivere in dettaglio in che modo le autorità nazionali debbano strutturare, fondere o gestire tali punti di contatto. Gli Stati membri dovrebbero poter basarsi sulle strutture amministrative e sugli strumenti digitali esistenti, evitare duplicazioni e adattare le procedure ai rispettivi sistemi giuridici e istituzionali nazionali.

Emendamento 161
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il punto di contatto unico ambientale istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto che il committente usa per le valutazioni	***soppresso***

ambientali a norma del presente regolamento. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale.

Or. en

Emendamento 162
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il punto di contatto unico ambientale istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto che il committente usa per le valutazioni ambientali a norma del presente regolamento. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al ***promotore*** del progetto l'esito della decisione globale.	4. Il punto di contatto unico ambientale istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto che il committente usa per le valutazioni ambientali a norma del presente regolamento. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al ***committente*** del progetto l'esito della decisione globale***, compresa la conclusione motivata di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti coinvolte nelle procedure di vaglio o di valutazione ambientale cooperino con il punto di contatto unico ambientale e gli forniscano le informazioni necessarie per coordinare l'iter procedurale, consolidare le richieste di informazioni e comunicare con il committente entro i termini applicabili.***

Or. en

Emendamento 163
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il punto di contatto unico ambientale istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto che il committente usa per le valutazioni ambientali a norma del presente regolamento. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale.	4. Il punto di contatto unico ambientale istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto che il committente usa per le valutazioni ambientali a norma del presente regolamento. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale. ***Gli Stati membri evitano di introdurre livelli amministrativi o procedurali aggiuntivi non strettamente necessari all'attuazione del presente regolamento.***

Or. it

Emendamento 164
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per i progetti che interessano sostanze pericolose, impianti industriali sensibili, siti Seveso, attività chimiche, operazioni di riciclaggio industriale o rischi sanitari specifici, gli Stati membri provvedono affinché il punto di contatto unico ambientale possa mobilitare competenze adeguate in fatto di sanità pubblica, tossicologia, sicurezza industriale e prevenzione dei rischi.

Or. fr

Motivazione

Il punto di contatto unico deve essere uno strumento operativo in grado di coordinare le competenze necessarie, in particolare per i progetti che presentano rischi sanitari, chimici o industriali.

Emendamento 165
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora il diritto nazionale preveda già la concentrazione delle responsabilità procedurali in un'autorità competente o un meccanismo di coordinamento equivalente nell'ambito della pertinente procedura di pianificazione o di rilascio delle autorizzazioni, gli Stati membri non sono tenuti a istituire un ulteriore punto di contatto unico ambientale. Si ritiene che tali disposizioni nazionali soddisfino i requisiti del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento evita la creazione di strutture amministrative supplementari laddove gli Stati membri dispongano già di sistemi funzionanti di concentrazione procedurale o di meccanismi di coordinamento equivalenti.

Emendamento 166
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se la domanda è presentata a un punto di contatto unico che non è competente per il progetto in questione, il punto di contatto unico ricevente trasmette la domanda all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi e ne informa il committente.

Or. en

Emendamento 167
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale o un vaglio risulta contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una procedura coordinata o comune per soddisfare tutte le prescrizioni di tali direttive.	Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale o un vaglio risulta contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una procedura coordinata o comune per soddisfare tutte le prescrizioni di tali direttive***, mantenendo intatti tutti i requisiti di ciascuna valutazione***.

Or. en

Emendamento 168
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale o un vaglio risulta contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri ***stabiliscono*** una procedura coordinata o comune per soddisfare tutte le prescrizioni di tali direttive.	Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale o un vaglio risulta contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri ***possono stabilire*** una procedura coordinata o comune per soddisfare tutte le prescrizioni di tali direttive.

Or. en

Emendamento 169
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale o un vaglio risulta contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una procedura ***coordinata o*** comune per soddisfare tutte le prescrizioni di tali direttive.	Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale o un vaglio risulta contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una procedura comune per soddisfare tutte le prescrizioni di tali direttive.

Or. en

Emendamento 170
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, un'autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale del piano, del programma o del progetto prescritte dalle direttive pertinenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 171
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, un'autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale del piano, del programma o del progetto prescritte dalle direttive pertinenti.	Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, un'autorità competente coordina***, se del caso,*** le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale del piano, del programma o del progetto prescritte dalle direttive pertinenti.

Or. en

Emendamento 172
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, un'autorità competente prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale del piano, del programma o del progetto prescritta dalle direttive pertinenti.	Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, ***se del caso,*** un'autorità competente prevede un'unica valutazione ***che copra tutti gli elementi pertinenti*** dell'impatto ambientale del piano, del programma o del progetto prescritta dalle direttive pertinenti.

Or. en

Emendamento 173
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'applicazione di procedure coordinate o comuni rimane proporzionata e non richiede, nella fase della valutazione ambientale di un piano o programma, la presentazione di informazioni corrispondenti a un livello di dettaglio che

può essere ragionevolmente fornito solo a livello di progetto.

Or. en

Emendamento 174
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e di progetto tra tutte le loro autorità competenti coinvolte nelle valutazioni ambientali o nel vaglio di piani, programmi o progetti. Se un piano, un programma o un progetto deve essere sottoposto a una procedura coordinata di valutazione a norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, ***si combinano*** le fasi procedurali previste da tali direttive.	2. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e di progetto tra tutte le loro autorità competenti coinvolte nelle valutazioni ambientali o nel vaglio di piani, programmi o progetti. Se un piano, un programma o un progetto deve essere sottoposto a una procedura coordinata di valutazione a norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, ***possono essere combinate*** le fasi procedurali previste da tali direttive.

Or. en

Emendamento 175
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e di progetto tra tutte le loro autorità competenti coinvolte nelle valutazioni ambientali o nel vaglio di piani, programmi o progetti. Se un piano, un programma o un progetto deve essere sottoposto a una procedura ***coordinata*** di valutazione a	2. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e di progetto tra tutte le loro autorità competenti coinvolte nelle valutazioni ambientali o nel vaglio di piani, programmi o progetti. Se un piano, un programma o un progetto deve essere sottoposto a una procedura ***comune*** di valutazione a norma

norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, si combinano le fasi procedurali previste da tali direttive.	delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, si combinano le fasi procedurali previste da tali direttive.

Or. en

Emendamento 176
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se un progetto è incluso in un piano o programma oggetto di una valutazione ambientale a norma della direttiva 2001/42/CE, i risultati di tale valutazione sono debitamente presi in considerazione nelle successive procedure a livello di progetto e non sono rivalutati o duplicati nelle successive valutazioni ambientali a norma della direttiva 2011/92/UE. Tali risultati sono integrati unicamente da ulteriori valutazioni dettagliate, da sottoporre all'esame delle pertinenti autorità ambientali settoriali, al fine di esaminare ulteriori elementi specifici del progetto relativi alle diverse fasi del progetto che non sono stati, né avrebbero potuto ragionevolmente essere, valutati a livello di piano o di programma.

Or. en

Emendamento 177
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure congiunte siano

	organizzate secondo un principio una tantum, in modo che il committente non sia tenuto a presentare più di una volta le stesse informazioni o gli stessi documenti qualora tali informazioni o documenti siano già stati presentati alle autorità competenti coinvolte nella procedura o siano a loro disposizione. Ciò lascia impregiudicate le richieste di aggiornamenti, chiarimenti o informazioni supplementari necessarie per la valutazione della domanda.

Or. en

Emendamento 178
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale scaturisce contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri formulano un unico parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione ambientale.	3. Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale scaturisce contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri formulano un unico parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione ambientale. ***Qualora tale parere unico sia emesso, distingue, se necessario, tra la diversa portata e il diverso livello di dettaglio richiesti per ciascuna valutazione pertinente e non richiede informazioni al di là di quanto necessario per la valutazione in questione.***

Or. en

Motivazione

Valutazioni parallele possono richiedere diversi livelli di dettaglio. Un unico parere esplorativo non dovrebbe fare in modo che la procedura più dettagliata diventi lo standard per tutte le valutazioni. L'emendamento evita un'eccessiva valutazione, preservando nel

contempo il coordinamento.

Emendamento 179
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale scaturisce contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri formulano un unico parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione ambientale.	3. Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale scaturisce contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri formulano un unico parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione ambientale. ***Tuttavia, se l'obbligo simultaneo riguarda le direttive 2011/92/UE e 2001/42/CE, gli Stati membri possono emettere un unico parere sull'ambito di applicazione.***

Or. en

Motivazione

In ogni paese l'unico parere sull'ambito di applicazione della VIA e della VAS non è fattibile. Nessuna autorità può essere autorizzata a emettere un unico parere in un sistema legislativo in cui il comune disciplina la pianificazione territoriale, compresa la sua VAS.

Emendamento 180
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Paragrafo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se un progetto è oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva 2011/92/UE e, allo stesso tempo, costituisce un'attività industriale che

rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri possono prevedere che la documentazione presentata ai fini della direttiva 2010/75/UE funga anche da relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale richiesta a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE. Ciò si applica solo se il progetto è valutato mediante una procedura di autorizzazione integrata che copre sia i requisiti relativi alla prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento di cui alla direttiva 2010/75/UE sia i fattori ambientali pertinenti di cui all'articolo 3 della direttiva 2011/92/UE. In tali casi, l'autorità competente provvede affinché tali fattori siano esaminati, valutati e debitamente presi in considerazione prima dell'adozione della decisione di approvazione. Il committente presenta inoltre una sintesi non tecnica della documentazione relativa alla domanda.

Or. en

Motivazione

This amendment seeks to avoid unnecessary duplication where a project is subject both to Directive 2010/75/EU and to Directive 2011/92/EU. In such cases, the information required for an integrated permitting procedure may already cover the environmental factors relevant under Article 3 of Directive 2011/92/EU, provided that those factors are duly identified, assessed and taken into account before the approval decision is adopted. Requiring a separate environmental impact assessment report in addition to the documentation submitted under Directive 2010/75/EU may therefore create an additional procedural layer without necessarily improving the substantive assessment of environmental effects. Allowing the same documentation to serve both purposes, where the relevant EIA requirements are fully covered, reduces administrative burden, lowers costs for operators and competent authorities, and accelerates permitting procedures while maintaining the level of environmental protection required under Union law. The amendment preserves the safeguards of Directive 2011/92/EU by requiring that all relevant environmental factors are examined within the integrated procedure and that a non-technical summary is provided.

Emendamento 181
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti consultano il pubblico interessato dalla procedura decisionale in materia di ambiente relativa al piano, al programma o al progetto soggetto a valutazione a norma del paragrafo 1 contestualmente alla consultazione delle autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma o dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.	4. Le autorità competenti consultano il pubblico interessato dalla procedura decisionale in materia di ambiente relativa al piano, al programma o al progetto soggetto a valutazione a norma del paragrafo 1 contestualmente alla consultazione delle autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma o dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE. ***Il presente paragrafo non impone agli Stati membri di introdurre un'ulteriore consultazione pubblica nella fase di vaglio o di definizione dell'ambito in cui è garantita la partecipazione del pubblico alla principale procedura di pianificazione o di rilascio delle autorizzazioni a norma della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 2001/42/CE, a seconda dei casi.***

Or. en

Motivazione

La partecipazione del pubblico deve rimanere efficace e rispettare il diritto dell'Unione. Tuttavia, il regolamento non dovrebbe creare ulteriori fasi di consultazione in cui la partecipazione del pubblico sia già garantita nell'ambito della procedura principale. Ulteriori consultazioni obbligatorie in fase di vaglio o di definizione dell'ambito rischierebbero di aumentare la complessità procedurale senza migliorare la protezione dell'ambiente.

Emendamento 182
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti ***consultano*** il pubblico interessato dalla procedura decisionale in materia di ambiente relativa al piano, al programma o al progetto soggetto a valutazione a norma del paragrafo 1 contestualmente alla consultazione delle autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma o dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.	4. Le autorità competenti ***si adoperano per consultare*** il pubblico interessato dalla procedura decisionale in materia di ambiente relativa al piano, al programma o al progetto soggetto a valutazione a norma del paragrafo 1 contestualmente alla consultazione delle autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma o dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 183
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti consultano il pubblico interessato dalla procedura decisionale in materia di ambiente relativa al piano, al programma o al progetto soggetto a valutazione a norma del paragrafo 1 contestualmente alla consultazione delle autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma o dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.	4. Le autorità competenti consultano il pubblico interessato dalla procedura decisionale in materia di ambiente***, in linea con la convenzione di Aarhus,*** relativa al piano, al programma o al progetto soggetto a valutazione a norma del paragrafo 1 contestualmente alla consultazione delle autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma o dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 184
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. ***Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni risalenti a cinque anni prima, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000, che non siano disponibili dati più recenti e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.***	5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 185
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono	5. Gli Stati membri provvedono

affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni risalenti a cinque anni prima, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000, che non siano disponibili dati più recenti e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.	affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico***, comprese le norme dell'Unione o nazionali che limitano la divulgazione di informazioni riguardanti le specie protette, la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica o le infrastrutture critiche***. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni risalenti a cinque anni prima, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000, che non siano disponibili dati più recenti e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Or. en

Motivazione

Il riutilizzo dei dati ambientali può ridurre la duplicazione, ma i dati sensibili devono rimanere protetti. L'emendamento garantisce che la condivisione dei dati a norma dell'articolo 4 non prevalga sulle norme dell'Unione o nazionali in materia di riservatezza, specie protette, sicurezza o difesa.

Emendamento 186
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni risalenti a cinque anni prima, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000***, che non siano disponibili dati più recenti*** e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.	5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni risalenti a cinque anni prima, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000 e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale. ***Il committente dovrebbe essere autorizzato a utilizzare i dati già raccolti per altre valutazioni ambientali.***

Or. en

Emendamento 187
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione ***dei committenti*** entro termini ragionevoli, ***per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo***	5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione ***al fine di evitare duplicazioni consentendo l'utilizzo delle informazioni pertinenti nelle valutazioni***

5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni risalenti a cinque anni prima, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000, che non siano disponibili dati più recenti e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.	***ambientali effettuate nell'ambito della stessa o di altre procedure di pianificazione o di rilascio delle autorizzazioni*** entro termini ragionevoli, nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni risalenti a cinque anni prima, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000, che non siano disponibili dati più recenti e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora l'accesso ai risultati delle valutazioni ambientali garantendo che le informazioni pertinenti possano essere rese disponibili più facilmente e utilizzate in modo più efficace nelle procedure successive.

Emendamento 188
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza	5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza

commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni risalenti a ***cinque*** anni prima, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000, che non siano disponibili dati più recenti e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.	commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni risalenti a ***tre*** anni prima, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000, che non siano disponibili dati più recenti e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Or. en

Emendamento 189
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni ***risalenti a cinque anni prima***, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000, che non siano disponibili dati più recenti e che le condizioni ambientali in cui	5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000, che non siano disponibili dati più recenti e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano

sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.	cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Or. en

Motivazione

I dati o le informazioni che i committenti di progetti sono autorizzati a utilizzare non dovrebbero essere limitati a un determinato periodo di tempo, in particolare i dati che non cambiano di frequente, ad esempio geologia, previsioni di alluvione, ecc., ma anche i dati che soddisfano le condizioni menzionate per altri motivi.

Emendamento 190
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Qualora un progetto consista in più lavori, impianti o progetti di costruzione o altri interventi nell'ambiente naturale e nel paesaggio, e qualora tali lavori o interventi perseguano obiettivi principali distinti o siano funzionalmente separabili, anche quando possono essere sviluppati, autorizzati o attuati indipendentemente l'uno dall'altro, ciascuno di essi può essere oggetto di una propria valutazione dell'impatto ambientale meno complessa, in particolare quando una valutazione unica per il progetto nel suo complesso sarebbe sproporzionata o impraticabile in considerazione della portata, della complessità, della dispersione geografica, della gradualità o del numero di committenti o autorità competenti coinvolti. Tale possibilità non comporta una suddivisione del progetto in misura tale che i lavori o gli interventi in questione, considerati nel loro insieme, sfuggano all'obbligo di effettuare una valutazione qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e lasciano

impregiudicati i requisiti relativi alla considerazione degli effetti cumulativi di cui all'allegato IV, paragrafo 5, lettera e), della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 191
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Si presume che i dati e le informazioni utilizzati ai fini di una decisione di approvazione siano sufficientemente attuali se sono stati ottenuti nei sette anni precedenti tale decisione. L'autorità competente basa la propria decisione su tali dati e informazioni a meno che, sulla base della propria valutazione o di osservazioni circostanziate presentate nel corso di consultazioni pubbliche o dell'autorità, non vi siano indicazioni concrete che le circostanze pertinenti sono sostanzialmente cambiate e che tale modifica può incidere sull'esito della procedura di approvazione. Per gli impianti eolici onshore, il periodo di cui al primo comma è di cinque anni. Si può fare affidamento sui dati e sule informazioni ottenuti prima della scadenza dei termini di cui al primo e al secondo comma, laddove l'autorità competente può ragionevolmente concludere che le circostanze pertinenti restano applicabili, in particolare se la natura dei dati o delle informazioni in questione non suggerisce che sia probabile che si siano verificati cambiamenti significativi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la certezza del diritto in merito alla validità temporale dei dati e delle informazioni utilizzati nelle procedure di valutazione ambientale e di rilascio delle autorizzazioni. Le autorità competenti e i committenti dei progetti hanno bisogno di un punto di riferimento chiaro per determinare quando è possibile continuare a fare affidamento sui dati esistenti e quando sono necessarie informazioni aggiornate.

Emendamento 192
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il coordinamento o la combinazione di procedure a norma del presente articolo riguarda esclusivamente le valutazioni richieste ai sensi delle direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Non estende tali obblighi di valutazione né comporta una nuova valutazione della validità di una misura adottata a norma di un altro atto legislativo dell'Unione, compresa una misura inclusa come misura di base a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE. I criteri e le condizioni che disciplinano tale misura continuano ad essere determinati dall'atto legislativo in base al quale è stata adottata.

Or. nl

Emendamento 193
Sander Smit, Geadis Geadi, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Ai fini del vaglio e di un'adeguata valutazione ai sensi dell'articolo 6,

paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, vi è una presunzione relativa circa la probabilità che un piano o un progetto abbia un effetto significativo, che porta alla presunzione che:

i) è richiesta un'adeguata valutazione solo per i progetti o i piani che prevedono progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato I della direttiva 2011/92/UE;

ii) è richiesto un vaglio solo per i progetti o i piani che prevedono progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato II della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Motivazione

Under Article 6(3) of the Habitats Directive, an appropriate assessment is required whenever significant effects on a Natura 2000 site cannot be ruled out. However, the Directive itself does not define what constitutes a "significant" effect. As a consequence, Member States have developed widely diverging approaches regarding screening thresholds and significance determinations. In practice, this has resulted in substantial differences in administrative burdens, permitting timelines and legal certainty across the European Union. In the Netherlands, even negligible nitrogen emissions trigger extensive project-level assessments and litigation following court rulings.

Emendamento 194
Paolo Inselvini, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'attuazione del presente regolamento non può comportare l'introduzione o il mantenimento, da parte degli Stati membri, di procedure amministrative o vincoli procedurali aggiuntivi che compromettano l'obiettivo di semplificazione e coordinamento delle valutazioni ambientali. In particolare, gli Stati membri assicurano che le procedure

di autorizzazione non prevedano livelli multipli di valutazione ambientale per il medesimo progetto, né condizioni di inammissibilità preventiva non previste dal diritto dell'Unione.

Or. it

Emendamento 195
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri adottano misure per garantire che le misure di razionalizzazione non riducano le opportunità di effettiva partecipazione del pubblico, accesso alle informazioni ambientali o accesso alla giustizia.

Or. en

Emendamento 196
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Per le procedure autorizzative relative a progetti di reti energetiche, progetti di energia rinnovabile, impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e progetti nel settore dei trasporti, gli Stati membri possono prevedere che le informazioni ambientali presentate da terzi dopo un termine procedurale specificato non siano più prese in considerazione dall'autorità competente. Tale termine è stabilito in anticipo e non può essere anteriore a

trenta giorni dal completamento delle consultazioni pubbliche e dell'autorità svolte a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere le procedure di rilascio delle autorizzazioni più prevedibili ed efficienti, consentendo agli Stati membri di definire un termine procedurale finale per la presentazione delle informazioni ambientali. Tale termine aiuta le autorità competenti a chiudere la fase conoscitiva della procedura e a procedere alla fase di valutazione e di decisione sulla base di un fascicolo chiaramente definito.

Emendamento 197
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Il coordinamento o la combinazione delle procedure di cui al presente articolo riguarda unicamente le valutazioni richieste dalle direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Esso non estende tali obblighi di valutazione né comporta una nuova valutazione della validità di una misura adottata a norma di un altro atto dell'Unione, compresa una misura stabilita come misura di base a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE. I criteri e le condizioni applicabili a tale misura continuano ad essere determinati dall'atto in base al quale è stata adottata.

Or. en

Emendamento 198
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. Il riutilizzo di studi, relazioni, dati o informazioni ambientali esistenti lascia impregiudicate le norme applicabili in materia di diritti di proprietà intellettuale, informazioni commerciali riservate, protezione dei dati e, se del caso, equo compenso. Le autorità competenti garantiscono che le informazioni commercialmente sensibili siano protette conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Motivazione

Il riutilizzo delle informazioni ambientali può ridurre le duplicazioni e accelerare le procedure. Allo stesso tempo, tale riutilizzo deve rispettare i diritti di proprietà, la riservatezza e gli interessi commerciali legittimi al fine di essere legalmente praticabile e praticamente applicabile.

Emendamento 199
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Armonizzazione delle procedure autorizzative
	Per i progetti di cui al presente regolamento, il percorso procedurale unico copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative necessarie per sviluppare e gestire il progetto e, se necessario, le valutazioni ambientali, e comprende tutte le domande e le procedure, dalla conferma che la domanda è completa alla notifica della

decisione globale sull'esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato.

La procedura autorizzativa che comprende valutazioni ambientali per i progetti strategici di cui all'articolo 14 non supera i 18 mesi.

In casi particolari, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione, le dimensioni del progetto lo richiedano o su richiesta del richiedente, uno Stato membro può prorogare una volta il termine di cui al secondo comma di un massimo di sei mesi prima della scadenza e, caso per caso, entro sei mesi dall'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Ove uno Stato membro ritenga che il progetto proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione può prorogare i termini di cui al secondo comma di sei mesi, entro sei mesi dall'inizio della procedura autorizzativa.

Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, la preparazione della valutazione ambientale da parte del committente del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non è inclusa nella durata della procedura autorizzativa di cui al secondo comma.

Or. en

Emendamento 200
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Eliminazione della sovrapposizione degli obblighi di valutazione ambientale
	Nel caso in cui:
	a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE per un piano o programma che autorizza espressamente la realizzazione di un impianto, e
	b) tale impianto necessita di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE, non è richiesta alcuna valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE per tale impianto, a condizione che la valutazione ambientale strategica abbia esaminato gli effetti ambientali del tipo di impianto in questione, compresi la natura, le dimensioni, l'ubicazione e le emissioni principali, e che l'autorità competente confermi per iscritto che tali condizioni sono soddisfatte prima dell'avvio della procedura di autorizzazione della IED.

Or. en

Motivazione

Se una VAS ha già valutato gli effetti ambientali di un piano o di un programma e un'autorizzazione IED impone condizioni ambientali vincolanti specifiche per l'impianto, una VIA separata a livello di progetto può duplicare le valutazioni già effettuate. L'emendamento riduce le inutili sovrapposizioni procedurali mantenendo nel contempo il controllo ambientale sia nella fase di pianificazione che in quella di autorizzazione.

Emendamento 201
Jeannette Baljeu, Olivier Chastel, Christine Singer, Engin Eroglu, Ana Vasconcelos, Ilhan Kyuchyuk, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione ***e la riduzione delle emissioni, comprese le emissioni di azoto***, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti***, compreso il vaglio nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio,*** per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente ***o sul sito interessato***. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente. ***Se il vaglio è effettuato nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e riguarda una modifica di un progetto legittimo esistente, le autorità competenti valutano i probabili effetti di tale modifica con riferimento alla situazione di riferimento legittima e tengono conto delle caratteristiche del progetto, comprese le riduzioni delle emissioni, che sono direttamente collegate al progetto in esame e ad esso inerenti. Un'adeguata valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio è richiesta solo se, sulla base di informazioni obiettive specifiche per sito e alla luce degli obiettivi di conservazione del sito in questione, non possono essere esclusi probabili effetti significativi su tale sito, individualmente o in combinazione con altri piani o progetti.***

Or. en

Motivazione

This amendment clarifies how changes or extensions of existing projects should be assessed where they contribute to decarbonisation or emission reduction, including the reduction of

nitrogen emissions. It ensures that, at screening stage, competent authorities assess the modification against the lawful baseline situation rather than treating it as an entirely new project in isolation. Where the modification reduces the relevant environmental pressure compared to that baseline, this should be taken into account when determining whether likely significant effects can be excluded. The amendment does not exempt projects from Article 6(3) of the Habitats Directive. Screening remains required, including for cumulative effects, and an appropriate assessment remains mandatory where likely significant effects on a Natura 2000 site cannot be excluded on the basis of objective site-specific information. The amendment therefore creates legal certainty for genuine sustainability improvements, while preserving the full protection of Natura 2000 sites.

Emendamento 202
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti***, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono*** soggette ***esclusivamente*** al vaglio delle autorità competenti per stabilire se ***possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono*** soggette a valutazione ambientale ***solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di*** effetti sull'ambiente.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti ***non sono direttamente soggette a valutazione ambientale e sono in primo luogo*** soggette al vaglio delle autorità competenti per stabilire se ***debbano essere*** soggette a valutazione ambientale ***a causa dei loro probabili*** effetti ***significativi*** sull'ambiente***, da soli o in combinazione con i progetti originali e con qualsiasi altra modifica o estensione precedentemente autorizzata per lo stesso progetto, se:***
	a) il progetto originale è stato oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 3 della direttiva 2011/92/UE o di un vaglio per il quale il committente ha fornito le informazioni di cui all'allegato II bis della direttiva 2011/92/UE;
	b) se richiesto per il progetto originale, l'autorizzazione ambientale è ancora valida;
	c) le modifiche o le estensioni di per sé non soddisfano le eventuali soglie di cui

all'allegato I della direttiva 2011/92/UE;

d) il progetto è conforme alle misure di mitigazione e compensazione ambientale applicabili stabilite per il progetto originale e tali misure rispecchiano le migliori tecniche disponibili (BAT) e rimangono adeguate ai fini del progetto modificato;

e) l'ambiente circostante non ha subito un degrado dopo la costruzione del progetto originale nella misura in cui le modifiche o le estensioni potrebbero portare a livelli inaccettabili di degrado.

Or. en

Emendamento 203
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette ***esclusivamente*** al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale ***solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di*** effetti sull'ambiente.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente***, anche in combinazione con il progetto originale e con qualsiasi altra modifica o proroga precedentemente autorizzata per lo stesso progetto.*** Tali modifiche o estensioni sono soggette a ***una*** valutazione ***dell'impatto*** ambientale ***se il vaglio indica che possono avere*** effetti ***significativi*** sull'ambiente***, individualmente o in combinazione con il progetto originale e con qualsiasi altra modifica o estensione precedentemente***

autorizzata.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità competente valuta gli effetti cumulativi, affrontando in particolare gli effetti sulle specie, sugli habitat naturali e sui corpi idrici protetti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe consentire una rapida individuazione dei rischi, in quanto il ripristino dei danni sarebbe più costoso. L'emendamento integra la valutazione degli effetti cumulativi.

Emendamento 204
Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione***, nonché la riduzione delle emissioni di azoto***, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente***, compresa la valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio***. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale ***e a una valutazione adeguata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio*** solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.

Or. de

Emendamento 205
Pascal Arimont, Wouter Beke, Liesbet Sommen, Ingeborg Ter Laak, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione ***e la riduzione delle emissioni di azoto***, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti***, compreso il vaglio nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio,*** per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale ***e a un'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio*** solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 206
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette ***esclusivamente*** al vaglio delle	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette al vaglio delle autorità competenti

autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale ***solo*** se comportano lavori ***importanti*** che ***pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di*** effetti sull'ambiente.	per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale se comportano lavori che ***possono avere*** effetti ***significativi*** sull'ambiente***, tenendo conto dello stato attuale dell'ambiente nella zona che potrebbe essere interessata e degli effetti cumulativi con il progetto originale***. ***Se il progetto originale non è stato oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma della presente direttiva, il vaglio non si limita agli effetti della modifica o dell'estensione.***
	Or. en

Emendamento 207
Sander Smit, Geadis Geadi, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.	1. ***1.*** Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione ***e la riduzione delle emissioni di azoto***, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti***, compreso il vaglio nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio,*** per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale ***e a un'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio*** solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

Due to the current interpretation of this article only the effects on Natura 2000 areas of the new project may be assessed, while the existing effects of the current activity may not be considered in comparison. As a result, projects that will result in a lower emissions or reduced environmental impacts compared to the existing authorized activity are often not able to obtain permits.Practical example:A dairy farmer who currently has a legal permit for his farming activities under the Habitats Directivewants to install an air scrubber on his barn to reduce his ammonia emissions. Installing this air scrubberwill result in negligible short-term impact, limited to the emissions that will occur when installing the airscrubber(i.e. machinery used for installation, transport). After installation, the farmer is able tosignificantly reduce emissions over time, thereby contributing to nature restoration. Due to the currentimplementation of Article 6(3) of the Habitats Directive, this farmer cannot obtain a permit because theemission reductions compared to the baseline situation may not be considered.

Emendamento 208
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.	Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione***, l'ammodernamento, la sicurezza, la competitività, la rilocalizzazione, la continuità industriale, l'aumento delle capacità produttive strategiche o la riduzione delle dipendenze critiche***, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.

Or. fr

Motivazione

L'ammodernamento di un sito industriale strategico non deve essere agevolato solo quando risponde a un obiettivo di decarbonizzazione, ma anche quando rafforza la competitività, la sovranità industriale, la sicurezza dell'approvvigionamento, la rilocalizzazione o la continuità produttiva nell'Unione.

Emendamento 209
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, Danuše Nerudová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la ***decarbonizzazione***, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi ***simili o superiori*** a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la ***riduzione delle emissioni di gas a effetto serra degli impianti o dei processi industriali esistenti, la prevenzione dell'inquinamento, la circolarità dei processi di produzione con benefici dimostrabili in termini di riduzione delle emissioni***, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi ***di portata diversa rispetto*** a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 210
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se ***possono avere effetti significativi sull'ambiente, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, o*** comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 211
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche ***o*** le estensioni ***dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di*** funzionamento ***e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al*** vaglio ***delle autorità competenti per stabilire se possono avere*** effetti significativi sull'ambiente***. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di*** effetti ***sull'ambiente***.	1. Le modifiche***,*** le estensioni***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza, il potenziamento o le misure che consentono il proseguimento del*** funzionamento ***di un progetto, di un impianto, di un corridoio o di un'infrastruttura funzionalmente connessa esistenti sono soggetti solo a una procedura di*** vaglio***, a meno che l'autorità competente non stabilisca, sulla base di prove oggettive, che la modifica proposta potrebbe avere ulteriori*** effetti ***negativi*** significativi sull'ambiente ***rispetto al progetto, all'impianto, al corridoio o all'infrastruttura esistenti. Qualora siano individuati tali ulteriori*** effetti ***negativi***

significativi, la valutazione successiva è limitata agli effetti che potrebbero derivare dalla modifica proposta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le modifiche dei progetti esistenti siano valutate sulla base dei loro effetti ambientali aggiuntivi. Evita di trattare le misure di modernizzazione, revisione della potenza, rafforzamento o proseguimento dell'attività allo stesso modo di progetti completamente nuovi in cui solo gli impatti incrementali sono rilevanti.

Emendamento 212
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori ***importanti*** che pongono rischi ***simili o superiori*** a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se ***possono avere effetti significativi sull'ambiente, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, o*** comportano lavori che pongono rischi ***di portata diversa rispetto*** a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 213
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori ***importanti*** che ***pongono rischi simili o superiori*** a quelli del progetto originale ***in termini di effetti sull'ambiente***.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori che ***provocherebbero effetti negativi significativi sull'ambiente comparabili, per natura e portata,*** a quelli del progetto originale. ***Gli Stati membri stabiliscono soglie di rilevanza chiare per i tipi di progetti comuni al fine di garantire la certezza del diritto.***

Or. en

Emendamento 214
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se ***comportano lavori importanti che*** pongono rischi simili o superiori a quelli ***del*** progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se pongono rischi simili o superiori a quelli ***di un*** progetto originale***, quale definito all'articolo 4,*** in termini di effetti

sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda per "lavori importanti". Il fattore decisivo sono gli effetti significativi sull'ambiente. Si propone pertanto di eliminare "comportano lavori importanti che". Inoltre, non il progetto originale in quanto tale (dimensioni, effetti sull'ambiente) dovrebbe essere decisivo per stabilire se una valutazione ambientale debba essere effettuata o meno, bensì le soglie / i criteri o altri fattori decisivi che portano a una valutazione ambientale di un progetto originale.

Emendamento 215
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi ***simili*** o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.	1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi ***uguali*** o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 216
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini di molteplici modifiche o estensioni dello stesso progetto o di progetti funzionalmente connessi realizzati entro un periodo di dieci anni, l'autorità competente aggrega e valuta cumulativamente i progetti in questione. Se il valore cumulativo delle modifiche supera i rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente, l'autorità competente sottopone la totalità delle modifiche accumulate durante il periodo di riferimento a una valutazione ambientale, trattandole come un unico intervento.

Or. en

Emendamento 217
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le modifiche o le estensioni di un progetto destinate principalmente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, aumentare l'efficienza energetica, migliorare le prestazioni ambientali o migliorare l'ambiente, a condizione che non comportino nuovi effetti negativi significativi sull'ambiente, sono soggette unicamente al vaglio da parte delle autorità competenti e sono di norma esentate dall'obbligo di una valutazione ambientale.

Or. en

Emendamento 218
Radan Kanev, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. A meno che il progetto originale non sia stato sottoposto a una valutazione ambientale e fatta salva la decisione di vaglio da parte dell'autorità competente, qualora non siano state incluse misure di mitigazione nella valutazione ambientale del progetto originale, il committente può aggiornare e attuare le misure di mitigazione prima della modifica del progetto sulla base dei dati scientifici disponibili.

Or. en

Emendamento 219
Emma Fourreau, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora non siano state incluse misure di mitigazione nella valutazione ambientale del progetto originale, il committente aggiorna e attua le misure di mitigazione prima della modifica del progetto sulla base dei dati scientifici più affidabili disponibili e dei risultati più recenti della ricerca accademica pertinente.

Or. en

Emendamento 220
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le modifiche o le proroghe che scendono al di sotto delle soglie di rilevanza stabilite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, l'autorità competente conferma entro 15 giorni lavorativi che non è richiesto alcun vaglio. L'assenza di risposta entro tale termine costituisce conferma del fatto che non è richiesto alcun vaglio.

Or. en

Motivazione

Senza una conferma rapida per le modifiche minori, i committenti devono affrontare l'incertezza anche in relazione a tali modifiche. L'approvazione tacita delle modifiche al di sotto delle soglie fornisce la necessaria certezza del diritto.

Emendamento 221
Jeannette Baljeu, Andreas Glück, Engin Eroglu, Ana Vasconcelos, Ilhan Kyuchyuk

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Si presume che il cambio di destinazione di gasdotti o oleodotti esistenti per il trasporto di CO_2 o idrogeno non comporti lavori importanti ai sensi del presente articolo e sia soggetto unicamente a procedure di vaglio.

Or. en

Motivazione

La riconversione dei corridoi esistenti dei gasdotti per la CO_2 o l'idrogeno è un percorso di decarbonizzazione a basso impatto ed efficace sotto il profilo dei costi. Trattarla come una modifica minore piuttosto che come un nuovo progetto elimina un ostacolo inutile, in linea con il riferimento esistente al cambio di destinazione dei gasdotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 222
Emma Fourreau, Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il presente articolo non si applica alle modifiche o alle estensioni per le quali il progetto originale non è stato sottoposto a valutazione ambientale.

Or. en

Emendamento 223
Radan Kanev, Susana Solís Pérez, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora un progetto sia necessario per rispondere a una situazione di emergenza, anche al fine di prevenire una minaccia imminente per la salute umana, la sicurezza pubblica, la necessità imperativa per la sicurezza dell'infrastruttura interessata o l'integrità di un sito Natura 2000, lo Stato membro interessato può autorizzare senza previa valutazione ambientale tale progetto, anche all'interno o in prossimità di un sito Natura 2000, a condizione che il progetto sia strettamente necessario, debitamente giustificato, di portata e durata limitate e soggetto a garanzie adeguate. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro giuridico applicabile a tali progetti definisca chiaramente, in anticipo, le condizioni alle quali può essere invocata un'emergenza, le disposizioni decisionali e di governance competenti, i limiti temporali dell'autorizzazione di emergenza, le condizioni per porre fine alla situazione di

emergenza e gli obblighi applicabili dopo la realizzazione del progetto. Dopo il completamento di tale progetto, l'autorità competente effettua, entro un periodo giuridicamente stabilito, una valutazione ex post completa dei suoi effetti sul sito Natura 2000 interessato. Qualora tale valutazione individui danni o deterioramenti significativi, lo Stato membro provvede affinché siano adottate senza indugio tutte le misure di riparazione, ripristino o risarcimento necessarie, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE.

Or. en

Emendamento 224
Jeannette Baljeu, Christine Singer, Engin Eroglu, Ana Vasconcelos, Ilhan Kyuchyuk, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per le modifiche di progetti legittimi esistenti che, fin dalla progettazione, comportano una riduzione netta delle emissioni, comprese le emissioni di azoto o i depositi di azoto, o una riduzione netta di un'altra fonte specifica di pressione su una zona di conservazione speciale o su una zona di protezione speciale, si presume, nell'ambito della fase di vaglio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e alla luce degli obiettivi di conservazione del sito interessato, che, per quanto riguarda solo le emissioni, i depositi o la fonte specifica di pressione in questione, sia improbabile che abbia luogo alcun effetto significativo sul sito, a meno che elementi oggettivi specifici per sito indichino altrimenti. Viene lasciato impregiudicato l'obbligo di valutare qualsiasi altro probabile effetto

significativo sul sito interessato, compresi gli effetti sugli habitat protetti, sulle specie, sull'idrologia, sulla qualità delle acque, sulla perturbazione, sulla frammentazione o sugli effetti cumulativi.

Or. en

Motivazione

This amendment addresses the situation where an existing lawful activity is modified in a way that leads to a net reduction in emissions or another specific source of pressure on a Natura 2000 site. In such cases, it should be presumed at screening stage that no significant effect is likely with regard to that specific reduced pressure, unless likely significant effects cannot be excluded on the basis of objective site-specific information. The presumption is carefully limited: the reduction must be sufficiently certain, legally or technically secured, monitorable and relevant in time for the conservation objectives of the site. The amendment explicitly preserves the obligation to assess other possible impacts, including on habitats, species, hydrology, water quality and cumulative effects. This creates a practical incentive for sustainability investments while preventing abuse or paper reductions.

Emendamento 225
Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nel caso di modifiche a progetti esistenti che, conformemente alla rispettiva pianificazione, comportano una riduzione netta delle emissioni o di altre fonti di inquinamento per le zone speciali di conservazione, si ritiene che il vaglio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio non abbia un impatto significativo sul sito, a meno che risultati oggettivi specifici per sito non indichino diversamente.

Or. de

Emendamento 226
Pascal Arimont, Wouter Beke, Liesbet Sommen, Ingeborg Ter Laak, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per le modifiche di progetti esistenti che, fin dalla progettazione, comportano una riduzione netta delle emissioni o di altre fonti di pressione sulle zone speciali di conservazione, si presume, nell'ambito della fase di vaglio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, che non sia probabile alcun effetto significativo sul sito, a meno che elementi oggettivi specifici per sito indichino diversamente.

Or. en

Emendamento 227
Sander Smit, Geadis Geadi, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per le modifiche di progetti esistenti che, fin dalla progettazione, comportano una riduzione netta delle emissioni o di altre fonti di pressione sulle zone speciali di conservazione, si presume, nell'ambito della fase di vaglio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, che non sia probabile alcun effetto significativo sul sito, a meno che elementi oggettivi specifici per sito indichino diversamente.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 228
Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le misure non incluse in un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE o in un piano nazionale di ripristino ai sensi del regolamento sulla conservazione della natura sono considerate sufficienti ai fini del requisito di addizionalità e possono pertanto essere utilizzate come misure di mitigazione specifiche per progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

Or. de

Emendamento 229
Jeannette Baljeu, Engin Eroglu, Ana Vasconcelos, Ilhan Kyuchyuk, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Si presume che le misure non incluse in un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE o in un piano nazionale di ripristino ai sensi del regolamento sul ripristino della natura soddisfino il requisito di addizionalità e possano pertanto essere invocate come misure di mitigazione specifiche per progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

Or. en